

Relazione sul governo societario della Banca e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

*(ai sensi della Sez. IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento
dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.)*

Esercizio 2006

Relazione sul governo societario della Banca e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

(ai sensi della Sez. IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.)

Ai fini dell'informativa societaria, prevista con cadenza annuale, in ordine all'adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (di seguito anche il "Codice"), si riporta di seguito (e viene resa disponibile al pubblico, in lingua italiana e successivamente nella versione in lingua inglese, presso Borsa Italiana e sul sito aziendale www.bpm.it) la "Relazione sul governo societario della Bipiemme", redatta ai sensi della Sez. IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., tenendo conto anche delle "Linee guida" emanate dalla stessa Borsa Italiana S.p.A. in data 11 febbraio 2003, della "Guida alla compilazione della Relazione sulla *Corporate governance*" predisposta da Assonime e da Emittenti Titoli nel febbraio 2004, nonché della Comunicazione congiunta di Borsa Italiana e Assonime del 16 novembre 2006. In Appendice alla Relazione è stata inserita una sintesi tabellare che riassume le modalità di adozione, da parte della Bipiemme, delle principali raccomandazioni del Codice.

* * *

Come noto, anche l'anno 2006 è stato caratterizzato in Italia, a livello societario, da significative novità in campo normativo e regolamentare, collegate in gran parte all'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 concernente "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (cd. "Legge per la tutela del risparmio").

Sempre nel corso del 2006, è stato poi emanato - in attuazione della delega conferita dall'art. 43 della stessa Lg. 262/05 - il D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 afferente il "Coordinamento con la Legge 28 dicembre 2005 n. 262, del testo unico in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)".

Si tratta in entrambi i casi di interventi legislativi (alle cui disposizioni occorrerà conformare gli statuti societari entro il 30 giugno 2007) che hanno modificato in misura significativa le norme afferenti la *corporate governance* delle società quotate, con il rafforzamento dei controlli interni alle società e di quelli pubblicistici a tutela del risparmio e della trasparenza dei mercati, con un accresciuto coordinamento tra le Autorità di Vigilanza e, a livello endosocietario, con la marcata valorizzazione, anche tramite l'introduzione del voto di lista, del ruolo delle minoranze e della presenza di esponenti indipendenti nell'ambito degli organi sociali.

In tale ambito si inseriscono altresì i numerosi regolamenti attuativi che verranno emessi dalla Consob - in attuazione dei suddetti provvedimenti legislativi - su tematiche societarie rilevanti, quali ad es. la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, i limiti al cumulo degli incarichi dei Sindaci, la disciplina della revisione contabile, la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e le modalità di informazione sull'adesione a codici di comportamento (quale quello alla base della presente Relazione).

Nel corso del 2006 è altresì proseguito il processo di recepimento nel nostro ordinamento delle disposizioni contenute nella Direttiva 2003/6/CE in materia di abusi di mercato, in particolare con l'entrata in vigore, dal 1° aprile 2006, delle disposizioni regolamentari afferenti l'istituzione e la tenuta dei registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate (cd. "Registro degli Insiders", cfr. artt. 152-*bis* e segg. Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche, cd. "Regolamento Emittenti", di seguito anche RE) e delle nuove previsioni in materia di operazioni su titoli dell'emittente effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad esse (cd. "Internal dealing", cfr. artt. 152-*sexies* e segg. RE).

In tale quadro normativo Bipiemme, anche nell'esercizio 2006, ha effettuato un costante processo di autovalutazione del proprio sistema di *corporate governance*, consapevole dell'importanza di una *governance* efficace quale presidio di una sana e prudente gestione della Banca. In questo senso appare assolutamente condivisibile quanto sottolineato dal Governatore della Banca d'Italia, nelle "Considerazioni Finali" del 31 maggio 2006, secondo il quale "chiarezza nella ripartizione dei ruoli, effettivo esercizio delle prerogative degli organi, presenza di adeguati controlli, dialettica interna, trasparenza dei comportamenti assicurano la corretta gestione, con una consapevole assunzione dei rischi d'impresa".

Per realizzare il suddetto processo di autovalutazione della propria *governance*, Bipiemme ha quindi proceduto all'analisi e al confronto fra il modello organizzativo esistente con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, integralmente recepito dalla Banca su base volontaria già dal 2001 (e successivamente nella versione modificata del luglio 2002). A questo proposito si precisa che, con riferimento al nuovo testo del Codice presentato nel marzo 2006, viene fornita specifica informativa nel successivo paragrafo e anche nell'ambito delle singole tematiche sviluppate nella presente Relazione.

Il processo di autovalutazione compiuto – oltre ad evidenziare che l'Istituto, in ragione della propria natura bancaria (e quindi già di per sé soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia) ha costantemente monitorato e opportunamente adeguato il proprio modello organizzativo e di controllo – ha confermato che il sistema di *corporate governance* in atto nella Società si mantiene in linea con i principi contenuti nel suddetto Codice, con le raccomandazioni formulate in materia dalla Consob e con la best practice nazionale ed internazionale.

Sotto tale profilo, in ossequio alle crescenti aspettative di trasparenza richieste dai mercati e di partecipazione dei Soci all'attività dell'impresa e in linea con i principi generali ora espressamente affermati dalla Lg. 262/05 e dal D.Lgs. 303/06, Bipiemme ha realizzato, già a partire dall'Assemblea dell'aprile 2003, un articolato processo di riforma della propria *governance* che ha consentito - in particolare con l'introduzione del cd. "voto di lista" - di valorizzare la presenza e il contributo delle diverse componenti della compagine sociale all'interno dell'organo consiliare, con la nomina di quattro Amministratori esponenti delle "minoranze assembleari" sui venti complessivi membri previsti.

Tale principio ha poi trovato ulteriore conferma – anche nell'esercizio 2006, come già avvenuto nei tre esercizi precedenti - nella composizione del Comitato Esecutivo, con l'inserimento in tale organo di un esponente di ciascuna minoranza, nonché nella presenza di un Amministratore di "minoranza" nel Comitato Consiliare di Finanziamento e in tutti i Comitati/Commissioni consiliari a carattere istruttorio e/o propositivo (e con due Consiglieri di "minoranza" nel Comitato per il controllo interno).

Parallelamente alla valorizzazione delle diverse componenti societarie nell'ambito degli organi consiliari, la Banca, nell'esercizio 2006, ha confermato la propria strategia di crescita commerciale basata, oltre che sullo sviluppo per linee interne, sulla definizione di *partnership* strategiche con altre realtà bancarie che hanno consentito, tra l'altro, l'ingresso nella compagine sociale dell'Istituto di Soci stabili "strategici" (quali in particolare il Crédit Industriel et Commercial e la Fondazione CR Alessandria) che ne condividono il modello e che possono supportarne efficacemente la crescita e la specifica mission. Sotto questo profilo la presenza nel Consiglio di Amministrazione della Bipiemme di un esponente designato dal CIC e dalla Fondazione CR Alessandria - confermata anche in sede di rinnovo degli organi sociali nel maggio 2006 - rappresenta la conferma del respiro strategico di medio-lungo periodo delle suddette *partnership*.

Al fine di ottimizzare la condivisione e la comunicazione della complessiva strategia perseguita con i propri Soci e in generale con i propri *stakeholder*, la Banca, anche per l'esercizio 2006, renderà disponibile ai Soci e al pubblico (anche sul sito aziendale) un apposito "bilancio sociale" che - nel delineare l'identità del Gruppo, l'andamento gestionale dell'esercizio, i rapporti e le iniziative sviluppate con i portatori di interessi e gli obiettivi di miglioramento per l'esercizio in corso (con specifica rendicontazione sugli obiettivi precedenti) - rappresenta un'ulteriore evoluzione del "bilancio sociale" predisposto con riferimento ai precedenti esercizi 2004 e 2005.

* * *

Informativa generale in merito all'applicazione del "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate" nella versione del marzo 2006

Come noto, Borsa Italiana S.p.A. ha presentato, nel marzo 2006, il nuovo testo del "Codice", che sostituisce quello redatto nel 1999, rivisitato nel luglio 2002.

Il Principio introduttivo al nuovo testo stabilisce che "gli emittenti sono invitati ad applicare il presente Codice entro la fine dell'esercizio che inizia nel 2006, informandone il mercato con la Relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2007".

Sotto tale profilo, la Comunicazione congiunta di Borsa Italiana e Assonime del 16 novembre 2006 e le “Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” (Sezione IA.2.6, in vigore dal 2 aprile 2007) dispongono, fra l’altro, che “la relazione pubblicata in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio che inizia nell’anno 2006 può far riferimento al Codice pubblicato nel luglio 2002; in tal caso, essa fornisce altresì informativa in merito all’applicazione, entro la fine del predetto esercizio, del Codice pubblicato nel marzo 2006”. Ciò deve avvenire tramite la predisposizione di una specifica sezione contenente informazioni in merito allo stato di adeguamento della *corporate governance* dell’emittente alle raccomandazioni del nuovo Codice, descrivendo le azioni già attuate o programmate per l’applicazione di tali raccomandazioni e nel rispetto del principio “*comply or explain*”.

Premesso che il Consiglio di Amministrazione della Bipiemme ha approvato - nella riunione tenutasi in data 19 dicembre 2006 - l’adesione su base volontaria al Codice, nella nuova versione pubblicata nel marzo 2006 (di seguito anche “Codice 2006”), la presente Relazione fa riferimento alle raccomandazioni del Codice 2002, premettendo una descrizione generale degli interventi realizzati per il recepimento delle raccomandazioni del Codice 2006 e apposite sezioni informative al termine della trattazione delle singole tematiche.

Si segnalano pertanto, di seguito, le attività di recepimento del Codice 2006 nell’ordine cronologico delle riunioni consiliari a ciò dedicate:

19/12/2006:

- adesione al Codice 2006;
- delibera di individuazione delle “società controllate aventi rilevanza strategica” ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile (art. 1.C.1. lett. b) e della verifica del profilo di indipendenza (3.C.1. lett. b);

16/01/2007:

- approvazione del calendario consiliare degli interventi programmati per l’integrale recepimento del Codice 2006;

06/02/2007:

- individuazione dell’Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno (art. 8.C.1. lett. b);
- valutazione del profilo di esecutività degli Amministratori (art. 2.C.1.);
- valutazione del profilo di indipendenza degli Amministratori (art. 3);
- valutazione in capo ad almeno un membro del Comitato per il controllo interno di “adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria” (art. 8.P.4.);
- valutazione della conformità dell’attuale composizione dei Comitati (art. 7.P.3. e art. 8.P.4.);
- valutazione della conformità del sistema di remunerazione degli Amministratori (art. 7.C.1. e art. 7.C.2.);

20/02/2007:

- approvazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale (e connesse modifiche al regolamento assembleare) inerenti, fra l’altro, il nuovo termine di deposito delle liste dei candidati Amministratori e Sindaci (artt. 6.C.1. e 10.C.1.), da sottoporsi all’Assemblea straordinaria dei Soci del 20/21 aprile 2007;
- rimodulazione della composizione del Comitato per la remunerazione al fine di renderla conforme al Codice (art. 7.P.3.);

13/03/2007:

- autovalutazione del Consiglio di Amministrazione riguardo alla dimensione, alla composizione e al funzionamento dello stesso e dei suoi Comitati (1.C.1. lett. g);
- approvazione aggiornamento “Linee Guida sulle operazioni significative e con parti correlate” (art. 1.C.1. lett. f, e art. 9.P.1.);

03/04/2007:

- valutazione e definizione in ordine alla proposta del numero massimo degli incarichi di Amministratore o Sindaco in società quotate, finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, assumibili dai consiglieri della Banca (1.C.3.);
- approvazione della Relazione sul governo societario (che dà atto della conclusione del processo di recepimento del Codice 2006);

Composizione e ruolo del Consiglio di Amministrazione (artt. 1-5 del Codice)

a) Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione - Profilo degli Amministratori

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di un Presidente, di due Vice Presidenti e di diciassette Consiglieri nominati in unico turno dall'Assemblea dei Soci del 6 maggio 2006.

A tale riguardo si riporta, di seguito, l'elenco completo degli Amministratori (i cui *curricula vitae* sono riportati nel sito aziendale, sezione "chi siamo"), con l'indicazione delle specifiche cariche ricoperte, della scadenza del relativo mandato (che in base a quanto espressamente previsto dall'art. 2383 cod. civ. va intesa coincidente con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) e dell'idoneità a qualificarsi, in base ai criteri definiti dal Codice (versione luglio 2002), quali Amministratori indipendenti.

Nominativo	Carica	Scadenza *	Qualifica di indipendente
dott. Roberto Mazzotta (1)	presidente	2008	si
dott. Mario Artali (1)	vice presidente	2008	si
prof. dott. Marco Vitale (1)	vice presidente	2008	si
sig. Enrico Airaghi (1) (3)	consigliere	2008	si
sig. Luca Caniato (3)	consigliere	2008	si
dott. Emilio Castelnuovo (1) (2)	consigliere	2008	si
sig. Giuseppe Coppini	consigliere	2008	si
prof. dott. Enrico Corali	consigliere	2008	si
prof. dott. Rocco Corigliano	consigliere	2008	si
sig. Eugenio Crosta	consigliere	2008	si
dott. Roberto Fusilli (4)	consigliere	2008	si
dott. Piero Lonardi (1) (4)	consigliere	2008	si
prof.ssa dott.ssa Maria Martellini	consigliere	2008	si
dott. Michele Motterlini (1)	consigliere	2008	si
dott. Gianfranco Pittatore	consigliere	2008	si
dott. Marcello Priori	consigliere	2008	si
sig. Jean-Jacques Tamburini	consigliere	2008	si
avv. Graziano Tarantini	consigliere	2008	si
prof. avv. Valerio Tavormina	consigliere	2008	si
dott. Michele Zefferino	consigliere	2008	no
* in coincidenza con l'Assemblea di approvazione del bilancio degli esercizi indicati	(1) Membri del Comitato Esecutivo (2) Segretario del Consiglio di Amministrazione (3) di "minoranza" (lista "Insieme per la Bipiemme") (4) di "minoranza" (lista "Comitato Soci non dipendenti") N.B.: si precisa che la lista risultata di maggioranza è denominata "Amici della Bipiemme"		

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale tutti gli Amministratori devono essere Soci.

Sotto il profilo dell'esecutività o meno dei singoli Consiglieri, tenuto conto che in Bipiemme, nell'esercizio considerato, nessun membro della Direzione è presente tra gli Amministratori e che questi ultimi, allo stato, non hanno singolarmente deleghe operative, si può affermare che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono da considerare - con riferimento ai criteri contenuti nel Codice nella versione luglio 2002 - quali "non esecutivi". D'altro canto lo stesso Comitato che ha redatto il Codice conferma che la struttura giuridica degli organi amministrativi italiani comporta la possibilità che siano qualificati come "non esecutivi" anche gli Amministratori membri del Comitato Esecutivo, in quanto organo collegiale che non attribuisce poteri individuali di gestione ai propri componenti (come in Bipiemme, ove il Comitato Esecutivo ha sostanzialmente funzione istruttoria, propositiva e attuativa rispetto al Consiglio di Amministrazione). In tale ambito viene pure confermato il carattere "non esecutivo" degli Amministratori non muniti di deleghe gestionali cui vengano eventualmente attribuiti poteri per i soli casi di urgenza (fattispecie non presente in Bipiemme).

Applicazione del Codice 2006

Con riferimento alle raccomandazioni contenute nel Codice 2006 in tema di "esecutività" degli Amministratori (e con particolare riferimento all'art. 2.C.1.), il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 6 febbraio 2007, ha formulato con riguardo a Bipiemme - sulla base delle specifiche caratteristiche di *governance* e della concreta operatività della Banca e del Gruppo - le seguenti valutazioni:

- non esiste la figura dell'Amministratore Delegato e nessuno dei componenti del Consiglio ha singolarmente deleghe operative, salvo per quanto ora riguarda gli specifici poteri individualmente attribuiti, in funzione dello specifico incarico, all'Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno (nominato nella stessa riunione, con contestuale attribuzione dei relativi poteri);
- nessuno degli Amministratori che rivestono cariche nelle società controllate (ivi compresi i Presidenti di tali società) è titolare in tale ambito di deleghe operative a livello individuale, né risulta avere un predefinito ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- nessun membro della direzione della Banca o di società del Gruppo è presente fra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo ha sostanzialmente funzione istruttoria, propositiva e attuativa rispetto al Consiglio di Amministrazione e la partecipazione allo stesso non attribuisce ai componenti alcun potere individuale di gestione;
- la gestione operativa è demandata al Direttore Generale (e sotto la sua direzione al *management*) nell'ambito delle linee strategiche e delle direttive indicate dall'organo consiliare;
- all'interno del Consiglio di Amministrazione (ove, come detto, non è prevista la figura dell'Amministratore Delegato), il ruolo precipuo del Presidente, pur in assenza di deleghe proprie, nell'indirizzo dell'attività di elaborazione strategica del Consiglio e nella gestione dei rapporti con i Soci e le relative Associazioni, nonché il prestigio personale e professionale dello stesso, comporta, di fatto, la sussistenza di un profilo di esecutività di tale esponente.

Alla luce delle suddette considerazioni, il Consiglio di Amministrazione ha quindi proceduto alla valutazione del profilo di esecutività dei singoli Amministratori, all'esito della quale sono stati qualificati quali Amministratori esecutivi di Bipiemme il dott. Roberto Mazzotta, in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, e il dott. Marcello Priori, in quanto contestualmente nominato Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, prendendo altresì atto della qualifica di "non esecutivi" dei restanti Amministratori.

Riguardo al carattere di “indipendenza” degli Amministratori, si fa preliminarmente presente che tale requisito è ora normativamente previsto a livello generale dall’art. 2387 cod. civ. e, con riferimento alle banche, dall’art. 26 del D.Lgs. n. 385/93 (come modificato dal D.Lgs. 37/04), il quale peraltro rimanda per i contenuti al regolamento attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad oggi non ancora emanato.

È opportuno inoltre precisare che, per i soggetti quotati, l’art. 147-ter del D.Lgs. 58/98 (come modificato dalla Lg. 262/05 e in ultimo dal D.Lgs. 303/06, in vigore dal 25 gennaio 2007) prevede che “almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, co. 3, del medesimo decreto”, stabilendo inoltre che “l’Amministratore indipendente che successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica”. Sotto tale profilo il Consiglio di Amministrazione della Bipiemme, nella riunione del 16 gennaio 2007, ha proceduto ad accertare la sussistenza della suddetta condizione.

Per quanto ovvio, il concetto di “indipendenza” che viene qui considerato fa invece riferimento a quello definito dall’art. 3 del Codice (nella versione del luglio 2002).

Evidenziato a livello generale che la caratteristica di “indipendenza” degli Amministratori è di per sé connaturale, nelle banche popolari, al sistema del “voto capitario” che non consente la formazione di maggioranze azionarie di controllo precostituite, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 6 giugno 2006, ha proceduto - anche a seguito del rinnovo integrale degli organi sociali - alla verifica dell’indipendenza di ciascun Amministratore, rilevando che tutti i Consiglieri, ad eccezione di uno, possono qualificarsi come “indipendenti” in quanto:

■ non intrattengono (direttamente, indirettamente o per conto di terzi), né hanno di recente intrattenuto, relazioni economiche con la Banca o con le sue controllate di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio, tenuto conto anche – nei rapporti di debito/credito con l’Istituto - del carattere “ordinario” e tipico dell’attività di finanziamento svolta dalla Società. Sotto questo profilo le relazioni economiche degli Amministratori con la Banca – regolate a condizioni di mercato - trovano puntuale disciplina, in materia di obbligazioni degli esponenti bancari, nelle norme dettate dall’art. 136 del D.Lgs. n. 385/93 (come modificato dalla Lg. 262/05 e in ultimo dal D.Lgs. 303/06), dall’art. 39 dello Statuto di Bipiemme - ove sono previste, per operazioni di tale tipo, l’approvazione specifica da parte del Consiglio di Amministrazione e il voto favorevole dell’intero Collegio Sindacale – e dall’art. 6 del vigente Regolamento Fidi;

■ non sono titolari (direttamente, indirettamente o per conto di terzi) di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla Banca, né partecipano a patti parasociali per il controllo della stessa;

■ non sono stretti familiari (da intendersi nel senso di “*close members of the family*” previsto nello IAS 24, recepito anche nella procedura interna in materia di operazioni con parti correlate) di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei precedenti due capoversi.

Si precisa infine che la verificata “non indipendenza” di un Consigliere (vedi tabella Amministratori) si collega, ai sensi del Codice, al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dallo stesso con Bipiemme nei precedenti tre esercizi.

Applicazione del Codice 2006

Il Codice 2006 – nell'affermare il “principio della prevalenza della sostanza sulla forma” nella valutazione dell'indipendenza - prescrive in via generale che si considerano indipendenti coloro che “non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio”, esemplificando poi situazioni che, se ricorrenti, devono essere poste a base della valutazione del profilo di indipendenza del Consigliere.

Nella riunione del 6 febbraio 2007, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha proceduto alla verifica del profilo di indipendenza degli Amministratori sulla base dei criteri indicati nel Codice 2006 (art. 3).

In tale occasione il Consiglio ha, in via preliminare, individuato criteri per la definizione di “significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale” e “significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di Amministratore non esecutivo dell'emittente”.

In particolare, con riferimento alle “relazioni commerciali, finanziarie e professionali” con la Banca e/o società controllate, intrattenute anche indirettamente dall'Amministratore (ivi comprese le società di cui lo stesso è esponente di rilievo), che possano comprometterne l'indipendenza (cfr. Codice 2006, art. 3.C.1., lett. c), in Bipiemme assumono particolare importanza, fra gli altri, i rapporti di affidamento intercorrenti fra l'esponente (e/o società da questo controllate) e il Gruppo. Nella valutazione della significatività dei suddetti rapporti, si tiene conto, in linea generale, dell'importo degli affidamenti, da valutarsi sia rispetto alla situazione economico-finanziaria del singolo Amministratore sia in relazione all'incidenza di tale rapporto rispetto al complesso delle attività della Banca e/o del Gruppo.

Sulla base dei criteri del Codice 2006 - come sopra ulteriormente dettagliati e ritenuti adeguati dal Collegio Sindacale, che ha anche verificato la corretta applicazione degli stessi e delle procedure di accertamento adottate - il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla valutazione del profilo di indipendenza di ciascun Amministratore con il seguente esito:

■ **Amministratori non indipendenti perché qualificati “esecutivi”** per le motivazioni sopra esposte: dott. Roberto Mazzotta e dott. Marcello Priori;

■ **Amministratori indipendenti:** dott. Mario Artali, sig. Enrico Airaghi, sig. Luca Caniato, dott. Emilio Castelnuovo, sig. Giuseppe Coppini, prof. dott. Enrico Corali, dott. Piero Lonardi, sig. Jean-Jacques Tamburini e prof. avv. Valerio Tavormina;

■ **Amministratori non indipendenti:** prof. dott. Marco Vitale, prof. dott. Rocco Corigliano, sig. Eugenio Crosta, dott. Roberto Fusilli, prof.ssa dott.ssa Maria Martellini, dott. Michele Motterlini, dott. Gianfranco Pittatore, avv. Graziano Tarantini, dott. Michele Zefferino.

Le posizioni di “non indipendenza” riscontrate in capo ai suddetti Amministratori di Bipiemme si basano sulla verificata esistenza delle seguenti situazioni (espressamente indicate nel Codice come sintomatiche dell'assenza di indipendenza): n. 4 esponenti di rilievo (Presidenti) di società controllata avente rilevanza strategica (art. 3.C.1. lett. b); n. 1 lavoratore dipendente di Bipiemme negli ultimi tre esercizi (art. 3.C.1. lett. c); n. 1 Amministratore che ha percepito nel precedente triennio una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso percepito da Bipiemme (art. 3.C.1. lett. d); n. 1 Consigliere di Bipiemme per oltre nove anni negli ultimi dodici (art. 3.C.1. lett. e); n. 2 stretti familiari di lavoratore dipendente del Gruppo Bipiemme (3.C.1. lett. h).

Il tema della indipendenza degli Amministratori si intreccia per taluni importanti profili - come, in particolare per le potenziali situazioni di conflitto di interessi - con la delicata materia del rapporto tra banca e industria.

A questo proposito l'art. 19 del D.Lgs. n. 385/93 (come modificato in ultimo dal D.Lgs. n. 310/04, tenuto conto anche delle previsioni della Lg. 262/2005 e del D.Lgs. 303/06 in materia di autorizzazione alle operazioni di concentrazione) prevede che “i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15% o quando ne consegua comunque il controllo della banca”. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo a tali soggetti “una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli Amministratori (...) tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca”.

In pratica il legislatore italiano ha esplicitamente escluso che soggetti “industriali” possano acquisire posizioni dominanti nel capitale delle banche. Come già ricordato, nelle banche popolari il sistema del “voto capitario” - che non consente la for-

mazione di maggioranze precostituite di controllo - è già di per sé garanzia di massimo rispetto del principio di separazione banca/industria, la cui inosservanza potrebbe invece far venir meno la corretta ed indispensabile neutralità allocativa della banca, con grave danno per i Soci e per la clientela, oltre che ovviamente per l'immagine dell'istituto e dell'intero sistema bancario.

Bipiemme ha da sempre posto la massima attenzione al suddetto tema, in ciò favorita anche dal suo tradizionale radicamento nei segmenti *retail* e delle PMI, che rappresentano da sempre le tipologie più ricorrenti del proprio azionariato. Come dimostrato anche da recenti e importanti operazioni (in particolare l'ingresso nella compagine sociale del CIC e della Fondazione CR Alessandria), le *partnership* strategiche della Bipiemme si collocano strettamente nel mondo bancario/finanziario e sono direttamente finalizzate al suo sviluppo sul territorio e a livello internazionale. In questo senso nessun soggetto della cd. "grande industria" risulta significativamente presente nel capitale sociale della Banca e quindi nella definizione della sua politica aziendale, né alcun Amministratore risulta attualmente espresso da tali soggetti.

Sempre in ordine al profilo complessivo degli attuali Amministratori di Bipiemme e in ossequio a quanto raccomandato dall'art. 1.3 del Codice, si rendono noti, di seguito, gli incarichi ricoperti dai suddetti Consiglieri - in qualità di Amministratori o Sindaci - in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (ivi comprese le cariche in società di tale tipo nell'ambito del Gruppo).

In particolare:

dott. Roberto Mazzotta

- Amministratore Sogepar S.p.A.
- Amministratore Crédit Industriel et Commercial
- Amministratore Aedes S.p.A.
- Amministratore Metalfin UK
- Amministratore Carmiano SS.

dott. Mario Artali

- Vice Presidente Banca Akros S.p.A.
- Presidente Wise Venture SGR S.p.A.
- Presidente Sigma Tau America S.A.
- Amministratore Sigma Tau Finanziaria S.p.A.
- Vice Presidente Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
- Presidente Sigma Tau International SA.
- Amministratore Sigma Tau Europe SA.
- Amministratore Sigma Tau Healthscience S.p.A.
- Chairman Sigma Tau Sudan Ltd.
- Amministratore Tecnogen S.p.A.
- Amministratore Biofutura Pharma S.p.A.
- Amministratore Biosint S.p.A.
- Amministratore Avantgarde S.p.A.
- Amministratore Prassis S.p.A.

prof. dott. Marco Vitale

- Presidente Bipiemme Gestioni SGR S.p.A.
- Amministratore Etica SGR S.p.A.
- Presidente Same Deutz Fahr Italia S.p.A.
- Amministratore Same Deutz Fahr S.p.A.
- Amministratore A.S.M. Brescia S.p.A.
- Amministratore Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
- Amministratore Ermenegildo Zegna HoldItalia S.p.A.
- Amministratore Pictet International Capital Management
- Amministratore Pictet & C. SIM S.p.A.
- Presidente Vincenzo Zucchi S.p.A.
- Membro del Supervisory Board Deutz AG - KOLN
- Amministratore Snaidero R. S.p.A.

- Amministratore LU-VE S.p.A.
 - Amministratore Smeg S.p.A.
 - Presidente Consiglio di Sorveglianza Mid Industry Capital S.p.A.
-

sig. Luca Caniato

- Procuratore generale Koelliker S.p.A.
 - Vice Presidente esecutivo e A.D. Koelliker Multimedia s.r.l.
 - Vice Presidente esecutivo e A.D. M.M. Automobili Italia S.p.A.
 - Vice Presidente esecutivo e A.D. Hyundai Automobili Italia Importazioni S.p.A.
 - Vice Presidente esecutivo Kia Motors Italia S.p.A.
 - Vice Presidente esecutivo e A.D. Symi S.p.A.
 - Vice Presidente esecutivo e A.D. Koelliker Gestioni S.p.A.
 - Vice Presidente esecutivo e A.D. Koelliker Handling S.p.A.
 - Presidente Autotrade and Logistics S.p.A.
 - Presidente Ski Area Valchiavenna S.p.A.
 - Amministratore unico Koelliker Automobili Torino s.r.l.
 - Amministratore unico Koelliker Automobili Padova s.r.l.
 - Amministratore unico Koelliker Automobili Roma s.r.l.
-

dott. Emilio Castelnuovo

- Amministratore Bipiemme Immobili S.p.A.
-

sig. Giuseppe Coppini

- Vice Presidente Banca di Legnano S.p.A.
 - Amministratore Nordest Banca
 - Amministratore della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
-

prof. dott. Enrico Corali

- Presidente BAS-Servizi Idrici Integrati S.p.A.
 - Amministratore Multiservizi Nord Milano S.p.A.
 - Amministratore Trescore Infrastrutture s.r.l.
-

prof. dott. Rocco Corigliano

- Presidente Banca di Legnano S.p.A.
 - Amministratore Vega Finanziaria S.p.A.
 - Presidente Bipiemme Vita S.p.A.
-

sig. Eugenio Crosta

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A.
 - Amministratore Bipiemme Immobili S.p.A.
-

dott. Roberto Fusilli

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A.
 - Amministratore Bipiemme Gestioni SGR S.p.A.
-

dott. Piero Lonardi

- Amministratore Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.
 - Amministratore L'Altra metà s.r.l.
 - Amministratore Spinarmony s.r.l.
 - Amministratore Siplast s.r.l.
 - Amministratore Errepi S.p.A.
 - Amministratore Unico Fin-Arco s.r.l.
 - Amministratore Unico Cet s.r.l.
 - Amministratore Unico Immobiliare Alfredo Mario s.r.l.
-

- Amministratore Unico Immobiliare Emanuela s.r.l.
- Amministratore Unico La Castagna s.r.l.
- Amministratore Unico M.G. Enterprise s.r.l.
- Amministratore Unico Toscolano s.r.l.
- Amministratore Unico Vismaf s.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale AMSA S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale AMSA DUE s.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale AMSA TRE s.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale A. De Pedrini S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale Medicaltraining S.p.A.
- Sindaco effettivo GUT Edizioni s.r.l.
- Sindaco effettivo Nitrol Chimica s.r.l.

prof.ssa dott.ssa Maria Martellini

- Presidente Bipiemme Immobili S.p.A.
- Vice Presidente Banca di Legnano S.p.A.
- Amministratore RCS Pubblicità S.p.A.
- Amministratore RCS Investimenti S.p.A.
- Amministratore Class Editori S.p.A.
- Amministratore Milano Finanza Editori S.p.A.
- Amministratore CUEIM–Consorzio Un.Ec.Ind. e Manageriale
- Presidente Collegio Sindacale Italcementi S.p.A.

dott. Michele Motterlini

- Amministratore delegato Coffast s.r.l.

dott. Gianfranco Pittatore

- Amministratore Banca Akros S.p.A.
- Amministratore Bipiemme Vita S.p.A.
- Amministratore S.I.A.S. Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.
- Amministratore Wise Venture SGR S.p.A.
- Presidente Collegio Sindacale A.C.E.A.C.R.I. s.r.l.
- Presidente Collegio Sindacale Lombardi s.r.l.
- Amministratore Soc. Immobiliare Ariosa s.r.l.
- Presidente Palazzo del Governatore s.r.l.
- Amministratore Norman 95 S.p.A.
- Amministratore Palazzo del Monferrato s.r.l.

dott. Marcello Priori

- Vice Presidente Bipiemme Gestioni SGR S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale Etica SGR S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale Carrefour Servizi Finanziari S.p.A.
- Amministratore Monzino S.p.A.
- Sindaco Effettivo Lucchini S.p.A.
- Sindaco Effettivo Reno De Medici S.p.A.
- Sindaco Effettivo Fomas Finanziaria S.p.A.
- Sindaco Effettivo IBI S.p.A.
- Sindaco Effettivo Key Client Cards & Solutions S.p.A.

sig. Jean–Jacques Tamburini

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A.
- Directeur General, Membre du directoire du Crédit Industriel et Commercial
- Président Directeur General de CIC Société Bordelaise
- Président du Conseil de Surveillance de CM–CIC Capital Privé

- Président Directeur General CIC Participations SAS
- Vice-Président du Conseil de Surveillance de CM-CIC Asset Management
- Administrateur de CIC Investissement
- Administrateur de CIC Finance
- Administrateur de la Banque de Tunisie
- Administrateur du Comité d'Audit de la Banque Marocaine du Commerc Extérieur
- Administrateur de CIC Banque CIAL
- Administrateur de CIC SNVB
- Administrateur de CIC Lyonnaise de Banque
- Administrateur de l'Institut de Participation de l'Ouest (IPO)

avv. Graziano Tarantini

- Presidente Banca Akros S.p.A.
- Presidente Akros Securities Inc.
- Amministratore ESN North America Inc.
- Amministratore Interservice Gestione Partecipazioni S.p.A.
- Amministratore Dexia Crediop S.p.A.

prof. avv. Valerio Tavormina

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A.
- Amministratore Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

dott. Michele Zefferino

- Amministratore Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.
- Amministratore Bipiemme Vita S.p.A.

Applicazione del Codice 2006

Con riferimento agli incarichi ricoperti dagli Amministratori di Bipiemme in altre società, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 3 aprile 2006, ha valutato sulla base di un'ipotesi formulata, su richiesta dello stesso Consiglio, dal Collegio Sindacale - in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice 2006 (art. 1.C.3.) e nel rispetto di quanto già previsto in argomento dall'art. 32 dello Statuto sociale - la definizione di specifici limiti in ordine al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco che possono essere assunti dagli Amministratori nelle società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

b) Poteri di rappresentanza

Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, "la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano singolarmente al Presidente e a ciascun Vice Presidente; spettano pure a ciascuno dei Consiglieri sempre congiuntamente al Direttore Generale o a uno dei Direttori designati all'uopo dal Consiglio. Il Consiglio può anche delegare, per l'esecuzione di determinate operazioni, la firma sociale a singoli Amministratori e Direttori, tanto separatamente che congiuntamente, e nominare procuratori determinandone le facoltà. Il Presidente o, in caso di suo impedimento ciascun Vice Presidente, può rilasciare procura per l'esecuzione delle delibere consiliari".

c) Funzioni del Consiglio di Amministrazione e deleghe conferite

Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto sociale, "il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria gestione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea".

Sotto questo profilo si segnala, per opportuna informazione, che l'Assemblea dei Soci (convocata per il 20/21 aprile 2007) è chiamata a deliberare, fra l'altro, in merito al recepimento in Statuto - come consentito dall'art. 2365, co. 2, cod. civ. - della possibilità per il Consiglio di Amministrazione di procedere, qualora l'Assemblea non provveda direttamente, all'adeguamento dello Statuto a sopravvenute disposizioni normative.

Lo stesso art. 36 prevede che il Consiglio può delegare annualmente parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da altri Consiglieri, in modo che il numero totale dei membri del Comitato risulti non inferiore a cinque e non maggiore di sette (attualmente esso risulta composto complessivamente di sette membri, compresi il Presidente e i due Vice Presidenti, e comprende due Amministratori eletti nelle liste risultate di “minoranza”).

Alle riunioni del Comitato partecipano di regola tutti i membri del Collegio Sindacale e il Direttore Generale.

Il Consiglio, all'atto della nomina, determina le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo di cui sono previste, in linea di principio, riunioni con cadenza settimanale; nel corso dell'esercizio 2006 il Comitato Esecutivo ha tenuto 39 riunioni. Le delibere del Comitato Esecutivo devono essere assunte all'unanimità dei presenti; in caso contrario vengono rimesse alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

La delega al Comitato Esecutivo - sempre in base all'art. 36 dello Statuto sociale - non può riguardare, oltre alle materie per legge non delegabili, la compravendita di partecipazioni e di beni immobili, la struttura e le attribuzioni della Direzione Generale e Centrale, la nomina, la revoca, i compiti, i poteri e gli emolumenti dei Direttori, la determinazione degli indirizzi generali di gestione, di organizzazione e in ordine alla erogazione del credito. Sono altresì espressamente riservate all'esame preventivo ed approvazione del Consiglio di Amministrazione le operazioni significative e/o con parti correlate (vedi *infra* specifica procedura).

Per l'esercizio in esame, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 15 maggio 2006, ha attribuito al Comitato Esecutivo i seguenti poteri e responsabilità:

- formulare proposte e indicazioni sugli indirizzi strategici e di politica generale della Banca e del Gruppo Bancario Bipiemme e formulare le conseguenti opportune decisioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- predisporre lo schema del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- esaminare ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in materia di piano assunzioni, organigrammi, piano di formazione, provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dal servizio (oltre i due giorni) o il licenziamento;
- esaminare, in via preventiva, il budget della Banca, con particolare riferimento al budget delle spese e degli investimenti, nonché le proposte per la compravendita di beni immobili e di partecipazioni;
- deliberare l'effettuazione di spese, sia ordinarie che di investimento non incluse nel budget, sino all'importo di Euro 1,5 milioni per singola iniziativa e sino al limite complessivo annuo del 5% del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- attuare tutte le delibere, la cui esecuzione venga specificatamente affidata dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Esecutivo;
- assumere ogni deliberazione di particolare urgenza e necessità, ove non risulti possibile una immediata convocazione del Consiglio, e salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo riferisce regolarmente, ad ogni successiva seduta consiliare, riguardo a tutte le operazioni deliberate nell'esercizio delle proprie deleghe e altresì sottopone a ratifica le eventuali delibere di competenza consiliare assunte in via d'urgenza.

A tale proposito si precisa che l'art. 36 dello Statuto prevede che “gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione (ivi compreso l'andamento dei rischi) e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Banca e dalle Società controllate”.

In materia di erogazione del credito, l'attuale art. 38 dello Statuto prevede che “il Consiglio di Amministrazione può:

- a) delegare espresse facoltà al Comitato Esecutivo, ovvero ad un Comitato di Finanziamento composto dalla Presidenza, da una rappresentanza del Consiglio e dalla Direzione Generale, determinandone per ogni esercizio i poteri e la frequenza delle riunioni;
- b) delegare facoltà deliberative, entro predeterminati limiti, al Direttore Generale e ad altri dipendenti investiti di particolari funzioni, ai Responsabili delle dipendenze e ai loro collaboratori;
- c) delegare facoltà deliberative a Comitati interni composti da dirigenti e/o altri dipendenti della Società”.

A tale proposito si precisa che attualmente la suddetta materia è disciplinata dal vigente Regolamento Fidi (e relativi Poteri

Delegati), approvato nell'attuale versione – come già ricordato - dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2006 e che disciplina all'art. 10, in particolare, le competenze e il funzionamento del Comitato Consiliare di Finanziamento, costituito dai membri della Presidenza, da sei Amministratori designati all'uopo dal Consiglio di Amministrazione (tra i quali un Amministratore eletto in una lista di “minoranza”) e dal Direttore Generale (o suo delegato). Alle riunioni di tale Comitato è invitato ad assistere il Collegio Sindacale e partecipano anche il Condirettore Generale (o suo delegato), il Vice Direttore Generale Affari e i Dirigenti responsabili delle funzioni crediti e internal auditing.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire incarichi speciali a uno o più dei suoi membri, stabilendo le caratteristiche della delega, salvi sempre i limiti sopra indicati. Unica delega personale attualmente in essere risulta quella attribuita al Presidente per l'esame e la concessione di contributi di beneficenza sino all'importo di Euro 6.000 per singolo richiedente. L'esercizio di tale delega viene periodicamente portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra indicato e dell'effettiva prassi gestionale della Banca, si può quindi affermare – come richiesto nelle linee guida di Borsa Italiana S.p.A. – che in Bipiemme tutte le materie elencate nell'art. 1.2 del Codice (in particolare l'approvazione di piani strategici/industriali/finanziari, la struttura societaria del Gruppo, le deleghe deliberative, la remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche e la ripartizione del compenso globale statutariamente previsto per gli Amministratori, la vigilanza sul generale andamento della gestione e sulle situazioni di conflitto di interessi, le operazioni aventi un significativo rilievo economico/patrimoniale/finanziario con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo/amministrativo della Società e del Gruppo, le relazioni e i rapporti informativi per le Assemblee dei Soci) rientrano nelle competenze generali del Consiglio di Amministrazione, con potestà deliberativa esclusiva.

Per quanto riguarda infine gli obblighi informativi del Consiglio di Amministrazione nei confronti del Collegio Sindacale sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Banca e dalle Società controllate (con particolare riferimento alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi) ai sensi dell'art. 150 D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 36, ult. co., dello Statuto sociale, si precisa che in Bipiemme il Collegio Sindacale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e membri di tale Organo sono presenti in qualità di Presidente del Collegio o di Sindaco Effettivo nelle principali Società del Gruppo. Il Collegio Sindacale di Bipiemme è pertanto informato tempestivamente e in via continuativa sull'attività sociale. Tutta la documentazione di volta in volta esaminata dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive riunioni è contestualmente trasmessa e sottoposta al Collegio Sindacale.

Alla scadenza di ciascun trimestre il Collegio Sindacale rilascia apposita dichiarazione sull'informativa ricevuta dal Consiglio di Amministrazione riguardo all'attività svolta dalla Banca e in particolare sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale realizzate nel perimetro del Gruppo Bipiemme, con specifico riferimento anche alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

d) Riunioni consiliari

Secondo quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto sociale della Banca, il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese. Nel corso dell'esercizio 2006 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 18 volte, con una percentuale di partecipazione pari al 92%.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione “è fatta dal Presidente con ordine del giorno specifico ed analitico, recapitato almeno una settimana prima della riunione o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax, telex o mezzo equipollente inviato almeno due giorni prima”.

Compatibilmente con la tipologia e l'importanza delle materie da trattare e con l'eventuale carattere d'urgenza delle relative deliberazioni, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale vengono di regola trasmesse preventivamente la documentazione e le informazioni necessarie per consentire agli stessi di acquisire opportuna cognizione sulle materie oggetto delle riunioni consiliari. A questo proposito l'art. 34 dello Statuto prevede che “il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché vengano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno”.

Applicazione del Codice 2006

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 13 marzo 2007, ha effettuato – in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice (art. 1.C.1., lett. g) e sulla base anche delle risultanze emerse da un apposito questionario consegnato a ciascun Amministratore nella seduta del 6 febbraio 2007 – un’approfondita autovalutazione, da effettuarsi in futuro con cadenza annuale, riguardo alla dimensione, alla composizione e al funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati.

A seguito della suddetta valutazione, il Consiglio di Amministrazione ha definito taluni ambiti di miglioramento, dando mandato al Presidente di dare attuazione agli interventi necessari.

Nomina e remunerazione degli Amministratori (artt. 7 e 8 del Codice)

a) Nomina degli Amministratori

Il modello di “voto di lista” introdotto dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 19 dicembre 2002 per la nomina del Consiglio di Amministrazione ricalca, con i dovuti adeguamenti connessi alla peculiare composizione dell’organo amministrativo, lo schema già a suo tempo adottato per la nomina del Collegio Sindacale. In particolare, tale modello prevede:

- un numero fisso di Amministratori designati dalla maggioranza (in numero di 16) e, nel loro complesso, dalle eventuali “minoranze” assembleari (fino a 4);
- l’eventuale sostituzione degli Amministratori nel corso del triennio nel rispetto - ove possibile – della proporzione tra maggioranza ed eventuali “minoranze” dianzi indicata;
- la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti rispettivamente secondo l’ordine progressivo dei primi tre candidati indicati nella lista risultata di maggioranza;
- la previsione di un “quorum di rappresentatività” delle liste, pari al 10% dei voti validamente espressi in Assemblea (al di sotto del quale le liste che non abbiano raggiunto tale soglia minima di voti non vengono considerate ai fini delle nomine);
- la presentazione delle liste dei candidati da parte di almeno 300 Soci iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aventi diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi del vigente art. 32 dello Statuto, le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società “almeno 10 giorni prima della data prevista per l’Assemblea in prima convocazione”.

Applicazione del Codice 2006

Con riferimento alla disposizione statutaria afferente il termine di deposito delle liste, si fa presente che sarà sottoposta all’Assemblea straordinaria del prossimo 20/21 aprile la proposta di aumento dell’attuale termine di dieci giorni a quindici, come prescritto dalle raccomandazioni contenute nel Codice 2006 (cfr. art. 6.C.1.).

Si segnala peraltro che l’intera materia afferente la nomina degli organi di amministrazione e controllo (artt. 147-ter e 148 TUF) è oggetto, alla data della presente Relazione, di riforma da parte della Consob in attuazione della Lg. 262/05 e del D.Lgs. 303/06.

Lo stesso art. 32 poi prevede che le liste “devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica” e quindi anche l’idoneità ad essere qualificati come “indipendenti”, come anche espressamente richiesto nell’avviso di convocazione delle Assemblee della Banca aventi all’ordine del giorno nomine alle cariche consiliari.

Ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento Assembleare, “le liste (..) ed i relativi *curricula* sono a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società e resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima dell’apertura dei seggi di votazione”.

A tale proposito si fa presente che – come già effettuato in data 1° aprile 2003, 11 aprile 2005 e 6 maggio 2006 con riferimento alle Assemblee della Bipiemme aventi all’ordine del giorno nomine relative agli organi sociali – la Banca, anteriormente alle suddette sedute assembleari, provvede a diffondere ai Soci e al mercato uno specifico comunicato stampa con l’indicazione

delle liste presentate per ciascuna carica e l'elenco completo dei relativi candidati. I *curricula* degli stessi sono di regola pubblicati, anteriormente all'Assemblea, sul sito internet aziendale e di tale circostanza è data preventiva informazione ai Soci nell'avviso di convocazione.

Il suddetto art. 32 dello Statuto prevede inoltre che non possono rivestire la carica di Amministratore “coloro che siano o divengano Amministratori, dipendenti o Sindaci di altre Banche o Società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o Banche o Società partecipate o appartenenti a un Gruppo Bancario di una Società partecipata”. Tale previsione introdotta nello Statuto di Bipiemme dall'Assemblea straordinaria del 19 dicembre 2002 è ora in parte recepita a livello codicistico dall'art. 2390 cod. civ. in materia di divieto di concorrenza che stabilisce, tra l'altro, il divieto per i Consiglieri di essere “Amministratori o Direttori Generali in Società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea”.

L'applicazione del “voto di lista” ha poi reso opportuna l'introduzione – deliberata dalla suddetta Assemblea del 19 dicembre 2002 - del turno unico per l'elezione degli Amministratori, i quali vengono quindi eletti in un'unica votazione, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione di Bipiemme non ha ritenuto necessaria la costituzione – prevista facoltativamente dal Codice - di un apposito “Comitato per le proposte di nomina alla carica di Amministratore”. Ciò in particolare in quanto:

■ da un lato, essendo la Banca una società di natura cooperativa - come tale avente un'ampia base costituita da Soci che partecipano in misura attiva e proporzionalmente significativa alla vita societaria - non si sono riscontrate allo stato situazioni di difficoltà nella predisposizione delle proposte di nomina, che possono quindi liberamente coagularsi nell'ambito di liste che concorrono, in modo paritario e senza alcun intervento preventivo da parte di organi di natura consiliare, alla composizione degli organi sociali;

■ dall'altro, trattandosi di istituto autorizzato all'attività bancaria, le caratteristiche di professionalità ed onorabilità dei candidati alla carica di Amministratore (oltre che di Sindaco) sono analiticamente previste – e differenziate anche in relazione alla carica che si andrà a ricoprire (Amministratore, Presidente o, ove esistente, Amministratore Delegato) – dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia (che attualmente in materia recepiscono il Regolamento del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica n. 161/98, in attuazione dell'art. 26, co.1 del D.Lgs. n. 385/93, e che dovrà essere integrato in relazione al requisito della “indipendenza”). La sussistenza di tali requisiti viene poi verificata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla nomina e comunicata all'Organo di Vigilanza. L'eventuale difetto dei suddetti requisiti determina la decadenza dall'ufficio, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia di questo, dalla stessa Banca d'Italia.

b) Remunerazione degli Amministratori e dell'alta dirigenza

Per quanto riguarda la remunerazione degli Amministratori, l'art. 35 dello Statuto sociale prevede che “l'Assemblea stabilisce i compensi fissi e le medaglie di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, i compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'Atto costitutivo” (e quindi per il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario del Consiglio e ora l'Amministratore incaricato di sovrintendere la funzionalità del sistema dei controlli interni).

Lo stesso Statuto, all'art. 47, prevedeva – nel testo vigente nel 2006 - che l'1% dell'utile netto dell'esercizio, al netto degli accantonamenti a riserva legale e statutaria, venisse destinato al Consiglio di Amministrazione.

A seguito della modifica statutaria deliberata dall'Assemblea dei Soci del 15 febbraio 2007, l'art. 47 prevede ora, fra l'altro, che la quota di partecipazione agli utili riservata al Consiglio di Amministrazione sia pari allo 0,25% dell'utile lordo (da intendersi quale “utile di operatività corrente al lordo delle imposte”, come risultante dal progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea).

In aggiunta a quanto sopra, agli Amministratori viene poi riconosciuto, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per la carica, la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione ad eventuali Commissioni o Comitati consiliari, ove costituiti.

Ai sensi dell'art. 78 RE i compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci e al Direttore Generale per le cariche ricoperte in Bipiemme e, in forma aggregata, nelle Società del Gruppo sono nominativamente indicati nella sezione “operazioni con parti correlate” della nota integrativa al bilancio d'esercizio 2006 della Banca.

Relativamente alla remunerazione riconosciuta all'alta dirigenza nell'esercizio 2006, si precisa che la stessa in Bipiemme, ove non è prevista la figura dell'Amministratore Delegato, non è direttamente legata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di eventuali specifici obiettivi e che non sono allo stato previsti piani di *stock option*.

Applicazione del Codice 2006

Con riferimento alle raccomandazioni contenute nel Codice 2006 afferenti la remunerazione degli Amministratori (art. 7), il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 6 febbraio 2007, ha analizzato la conformità ad esse del sistema di remunerazione dei propri membri.

Il Consiglio - nel rilevare che in Bipiemme l'attuale sistema di remunerazione degli Amministratori non esecutivi appare in linea con i principi del Codice - ha verificato che la remunerazione dei due attuali Amministratori esecutivi (individuati nel Presidente del CdA e nell'Amministratore esecutivo che sovrintende i controlli), pur con evidenti differenze connesse ai relativi incarichi, fa riferimento in generale all'importanza dello specifico ruolo e alle collegate responsabilità, e quindi non ai risultati economici della Banca né a obiettivi specifici prefissati dal Consiglio di Amministrazione. Ciò in coerenza col sistema tipico del modello cooperativo, e in particolare delle banche popolari, ove tradizionalmente non è presente l'A. D. e non sono previsti piani di *stock option*. Sotto questo profilo si è peraltro rilevato come il sistema attuale abbia consentito, con risultati in ascesa, significativi risparmi rispetto a quanto ipotizzabile in presenza di collegamento diretto della remunerazione alle performance aziendali.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2001, è stato altresì costituito il "Comitato per la remunerazione", composto attualmente da cinque Amministratori. In particolare, a seguito del rinnovo integrale degli organi sociali, e quindi a far data dal 15 maggio 2006 (e fino al mese di febbraio 2007), il suddetto Comitato è stato composto dai seguenti Consiglieri (tutti non esecutivi e, salvo uno, indipendenti): sig. Eugenio Crosta (Presidente), sig. Luca Caniato, dott. Roberto Fusilli, dott. Marcello Priori e dott. Michele Zefferino.

Applicazione del Codice 2006

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 20 febbraio 2007 - posto che il Codice 2006 prevede che il Comitato per la remunerazione sia composto da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti (art. 7.P.3.)- ha proceduto - alla luce dell'esito della verifica del profilo di esecutività e indipendenza di ciascun Amministratore effettuata in data 6 febbraio - alla rimodulazione della composizione del Comitato per la remunerazione che risulta pertanto ora composto dai seguenti Amministratori (tutti non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti): sig. Eugenio Crosta (Presidente), sig. Luca Caniato, dott. Emilio Castelnuovo, dott. Roberto Fusilli e prof. avv. Valerio Tavormina.

Riguardo alle funzioni, tale Comitato ha un ruolo propositivo in merito alla determinazione dei compensi degli Amministratori che rivestono particolari cariche, nonché con riguardo alla definizione dei criteri generali di retribuzione dell'alta dirigenza della Società. In Bipiemme esso esercita funzioni istruttorie e propositive anche con riferimento alla determinazione dei compensi e dei criteri di retribuzione nell'ambito delle società controllate, al fine di favorire criteri omogenei a livello di Gruppo.

In particolare, in ossequio anche alle previsioni del Codice 2006, in Bipiemme tale Comitato ha competenza per:

- presentare al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione degli Amministratori della Capogruppo e delle società controllate;
- presentare al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche;
- valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti di Bipiemme e delle società controllate con responsabilità strategiche e formulare al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia.

Nel corso dell'esercizio 2006 il Comitato per la remunerazione, nella riunione del 30 maggio, ha formulato al Consiglio di

Amministrazione la proposta afferente gli emolumenti per gli Amministratori investiti di particolari cariche (Presidente, Vice Presidenti e Segretario), come pure quella concernente la ripartizione paritetica tra i componenti del Consiglio di Amministrazione - tenuto conto dell'effettivo periodo di carica di ciascun Consigliere - della quota di utile attribuita all'organo consiliare ai sensi dell'art. 47 dello Statuto.

Ciò precisato, si fa presente che il suddetto Comitato, nell'esercizio 2006, ha tenuto n. 5 riunioni e, con riferimento alle informazioni richieste in argomento dal Codice, non ha avuto necessità di avvalersi di consulenti esterni.

Il sistema dei controlli (artt. 9 e 10 del Codice)

a) Il sistema di controllo interno

Riguardo al sistema di controllo interno, la Società, in quanto Istituto di natura bancaria, è sottoposta alla penetrante e articolata disciplina in materia dettata dalla Banca d'Italia.

In tale quadro il Consiglio di Amministrazione - in ciò conformandosi alle specifiche prescrizioni previste dalla normativa di Vigilanza - assicura la funzionalità e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, la definizione di appropriate procedure e la dotazione di mezzi idonei per la relativa struttura di presidio.

Al fine di organizzare funzionalmente il sistema di controllo interno, la Bipiemme, nel rispetto della suddetta normativa di Vigilanza, ha a suo tempo approvato a livello consiliare un apposito "Modello di Controllo", costantemente aggiornato nei regolamenti attuativi e ricompreso nell'Ordinamento Generale dell'Istituto.

In particolare:

- la configurazione generale dei controlli nel Gruppo bancario Bipiemme si articola su tre capisaldi: il Collegio Sindacale, le unità di controllo interno e le ispezioni alle Società controllate da parte della Capogruppo, riguardo alle quali è data periodicamente apposita informativa ai vertici aziendali;
- le attività di controllo che si svolgono in Bipiemme risultano sinergicamente coordinate in un sistema ("Sistema dei Controlli Aziendali") ispirato ai seguenti principi:
 - unicità della struttura aziendale responsabile delle attività di revisione interna, la quale non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, è posta in staff al Direttore Generale e riferisce funzionalmente del proprio operato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Tale struttura (denominata "Direzione Internal Auditing") ha il compito di:
 - assicurare in modo continuativo la sostanziale aderenza dei comportamenti amministrativi, contabili ed operativi al contesto normativo di riferimento, alle indicazioni di settore, ai criteri tecnici che presiedono l'attività bancaria e finanziaria;
 - verificare la rispondenza delle unità controllate e, in particolare, delle relative componenti organizzative alle esigenze aziendali;
 - netta separazione tra le attività di gestione e quelle di controllo, tale da assicurare (nella forma e nella sostanza) la corretta contrapposizione dialettica tra gestore e controllore;
 - distinzione tra "controlli di linea" (che si sviluppano nell'ambito delle linee operative stabilite da ciascuna Direzione cui è attribuita la responsabilità esecutiva delle singole attività) e le attività di auditing (svolti dalla Direzione Internal Auditing e finalizzati sostanzialmente ad assicurare il corretto funzionamento delle unità aziendali);
 - definizione di una rete di "controlli di linea" sovrapposti alla struttura operativa della Banca/Gruppo;
 - estensione delle attività di auditing a tutte le unità organizzative: quelle centrali, quelle periferiche, nonché alle Società che compongono il Gruppo.

È poi attiva da tempo - come previsto dall'art. 57 del Reg. Consob n. 11522/98 (e successive modifiche) - la "Funzione di controllo interno", nominata direttamente dal Consiglio di Amministrazione e avente la responsabilità di vigilare in materia di intermediazione finanziaria, la quale quindi, in particolare, deve:

- verificare costantemente l'idoneità delle procedure ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 58/98 e relativi regolamenti di attuazione;
- vigilare sul rispetto delle procedure interne;
- vigilare sul rispetto del codice interno di comportamento;
- gestire il registro dei reclami finanziari;

- svolgere attività di supporto consultivo ai settori dell'organizzazione aziendale con riferimento alle problematiche concernenti la prestazione dei servizi, i conflitti di interesse e i conseguenti comportamenti da tenere.

Ai sensi di legge tale Funzione deve trasmettere, almeno una volta all'anno, un'apposita relazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ove si riportano, in modo separato per ciascun servizio, l'oggetto delle verifiche effettuate, i risultati emersi, le proposte formulate, nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei settori dell'organizzazione aziendale o dagli organi aziendali competenti. La relazione riporta altresì, tenuto conto dei reclami ricevuti, una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo.

La Funzione di controllo interno inoltre predispone annualmente una Relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento, nonché - entro 40 giorni dalla fine di ciascun semestre - una specifica Relazione concernente gli esiti dei reclami in materia di servizi di investimento, le eventuali carenze riscontrate in tale ambito e le proposte per la loro rimozione.

Posto che in Bipiemme - al fine di consentire un costante aggiornamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale - la Direzione Internal Auditing redige e presenta periodicamente (previo esame e valutazione del Comitato per il controllo interno) un'apposita relazione sull'attività svolta, con pari frequenza vengono pure presentate le informative redatte dalla Funzione di controllo interno.

b) La funzione di *Risk Management*

Nel sistema di controllo interno, nella sua accezione più ampia, rientra in Bipiemme la funzione di *Risk Management* in quanto gestore della metodologia di misurazione dei rischi.

In particolare tale funzione ha il compito di monitorare il profilo di rischio complessivo della Banca e verificare che questo rispetti le direttive dell'organo amministrativo in termini di soglia ritenuta accettabile. Essa ha quindi la responsabilità di organizzare e gestire i processi di individuazione e misurazione dei rischi all'interno della Banca e, per fare ciò, gestisce l'impianto metodologico relativo a:

- modalità di misurazione dei rischi;
- matrice associativa degli eventi rischiosi alle *business lines*.

Le attività di individuazione e misurazione sono differenziate in funzione della tipologia di rischio, distinguendo tra rischi di mercato (*trading book*), rischi di credito e di tasso (*banking book*), rischi operativi (i processi dell'impresa), rischi di concentrazione e rischi di liquidità.

La funzione *Risk Management* - dipendente dalla Direzione Controllo di Gestione e *Risk Management* della Capogruppo - effettua attività riferite all'intero Gruppo Bipiemme, in coerenza con la complessità e l'effettiva esposizione al rischio delle singole controllate.

In ciò, le unità decentrate che effettuano attività di *Risk Management* - ove esistenti, in quanto richiesto dalla specifica complessità organizzativa - sono funzionalmente raccordate alla suddetta funzione della Capogruppo.

c) Il Comitato per il controllo interno

Costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2001, che ne ha anche stabilito le funzioni in conformità con le linee di indirizzo indicate dal Codice, il Comitato per il controllo interno, nel corso del 2006, ha ampliato e meglio precisato le proprie funzioni istruttorie e propositive.

Tali modifiche - formulate anche alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi anni e alle disposizioni del Codice 2006 - sono state oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 giugno 2006.

I compiti del Comitato risultano pertanto attualmente articolati nel modo seguente:

- assistere il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi della Capogruppo e delle società del Gruppo risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione

dell'impresa;

- esaminare il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno, nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;
- valutare, unitamente ai revisori, al responsabile della Divisione Amministrativa della Capogruppo ed agli esponenti aziendali delle Società del Gruppo, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- valutare le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
- vigilare sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- valutare gli eventuali rilievi che emergessero dai rapporti della Direzione Internal Auditing, e della Funzione di Controllo Interno della Capogruppo e delle Società del Gruppo;
- riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno del Gruppo;
- svolgere gli ulteriori compiti che vengono ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
- assistere il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle modalità di approvazione e di esecuzione di operazioni con parti correlate, nonché per operazioni nelle quali si presume vi sia, direttamente o indirettamente, una situazione di conflitto di interessi.

Applicazione del Codice 2006

Con riferimento alle raccomandazioni inerenti operazioni con parti correlate o nelle quali si presume vi sia, direttamente o indirettamente, una situazione di conflitto di interessi, il Comitato risulta aver già recepito le indicazioni del Codice 2006. A seguito della nomina dell'Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità dei controlli interni, il Comitato per il controllo interno è ora tenuto, su richiesta dello stesso, a esprimere pareri su specifici aspetti inerenti l'identificazione dei principali rischi aziendali nonché la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno.

Ai sensi del relativo regolamento interno, "il Comitato, composto nel rispetto del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, prevede la partecipazione di un massimo di 6 Amministratori e, ai sensi dell'art. 36, co. 7 dello Statuto, almeno un componente viene scelto tra gli Amministratori eletti in una lista di minoranza".

Il Presidente del Comitato è invitato in modo permanente alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

In particolare fanno parte del Comitato - composto attualmente di 5 membri (tutti non esecutivi, in maggioranza indipendenti, di cui due eletti nelle due liste risultate di "minoranza") - i seguenti Amministratori: sig. Enrico Airaghi, in qualità di Presidente, sig. Eugenio Crosta, dott. Piero Lonardi, prof. avv. Valerio Tavormina e il dott. Michele Zefferino.

Applicazione del Codice 2006

A seguito della valutazione del profilo di esecutività e indipendenza di ciascun Amministratore effettuata in data 6 febbraio 2007, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la permanenza della conformità al Codice (anche nella versione 2006) dell'attuale composizione del Comitato per il controllo interno in quanto composto interamente da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Nella stessa riunione, il Consiglio - in ottemperanza alla previsione del Codice 2006 afferente la presenza di almeno un componente con specifiche competenze in materia contabile e finanziaria (cfr. Codice 2006, art. 8.P.4.) - ha verificato la sussistenza di tali requisiti in capo a due Amministratori.

Ai lavori del Comitato partecipa anche il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco effettivo dallo stesso delegato.

Possono essere altresì chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato il Direttore Generale e, anche disgiuntamente, avuto riguardo a specifiche questioni, oltre al responsabile della Direzione Internal Auditing ed al responsabile del Servizio *Risk Management* della Capogruppo, membri della Direzione della Capogruppo e responsabili delle società del Gruppo.

Il Comitato opera in base a un proprio Regolamento interno (approvato, nell'attuale versione, dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 giugno 2006) e ad un piano di lavori predefinito.

Nel corso del 2006 il Comitato ha tenuto n. 12 riunioni (con durata media di ca. due ore).

Sono state oggetto di specifici approfondimenti:

- le risultanze delle attività svolte dalla Funzione di Controllo Interno - ai sensi degli artt. 57, co. 6, e 59, co. 4 del Regolamento Consob 11522/98;
- le risultanze degli interventi della Direzione Internal Auditing;
- il piano di lavoro per l'anno 2007 della Direzione Internal Auditing.

Inoltre, come da piano dei lavori, sono state analizzate le seguenti tematiche:

- prova di *disaster recovery*;
- processo di formazione del piano industriale 2007-2009;
- procedure adottate per i provvedimenti disciplinari a carico del personale a fronte di segnalazioni della Direzione Internal Auditing;
- piani di formazione sulle tematiche finanziarie e dei controlli;
- piano dei lavori programmati per la revisione dei bilanci a livello di Gruppo Bipiemme e approfondimenti sulle "Raccomandazioni sul sistema di controllo contabile interno" con la società di revisione;
- piano di continuità operativa a fronte di disastri – relativa normativa di Banca d'Italia;
- nuovo approccio metodologico adottato dalla funzione di internal audit in ordine alle specifiche esigenze di allineamento delle attività alle best practice di sistema e ad esigenze normative;
- profilazione della clientela ed obblighi normativi.

A seguito dei lavori svolti il Comitato ha costantemente proposto e richiesto l'adozione degli interventi ritenuti necessari al fine di rimuovere le criticità riscontrate.

Gli argomenti trattati e le decisioni assunte nelle riunioni del Comitato risultano documentati in verbali, raccolti in un apposito libro delle adunanze.

Si precisa infine che le attività svolte dal Comitato per il controllo interno sono state oggetto di regolare informativa al Consiglio di Amministrazione.

Applicazione del Codice 2006

Il Comitato, come raccomandato anche dal Codice 2006, ha curato l'instaurazione di opportuni rapporti con il Collegio Sindacale, nel rispetto delle specifiche competenze. I verbali di tutte le riunioni - a disposizione di tutti gli Amministratori - sono stati inviati anche al Presidente del Collegio Sindacale che, come già segnalato, è costantemente invitato alle riunioni.

Il Codice 2006, come noto, prevede che il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del Comitato per il controllo interno, provveda all'individuazione di "un Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno" (art. 8.C.1., lett. b).

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 6 febbraio 2007, ha proceduto all'individuazione di tale Amministratore nella persona del dott. Marcello Priori, attribuendo allo stesso i seguenti poteri:

- curare l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte da Bipiemme e dalle sue controllate, sottoponendoli periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza, nonché valutare gli interventi necessari per l'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno (sentito anche il parere del Comitato per il controllo interno);
- richiedere, se necessario, il parere del Comitato per il controllo interno su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno.

d) Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/01)

L'Organismo di Vigilanza, costituito con delibera del 13 gennaio 2004 ai sensi del D.Lgs. 231/01, ha vigilato, nel corso del 2006, sull'adeguatezza del modello di organizzazione/gestione/controllo e del Codice Etico, adottati dalla Banca e sull'osservanza delle previsioni in essi contenute, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 (e successive modifiche).

Nel corso del 2006 sono mutati i membri dell'Organismo di Vigilanza, che è attualmente così composto: prof. dott. Alberto Banfi (Presidente), dott. Gino Camillo Puliti, dott. Carlo Cesare Farma (Direttore Internal Auditing) e avv. Alessandro De Nicola. Al fine di garantire una maggiore autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, la scelta dei nuovi membri è ricaduta su soggetti esterni alla Banca, fatta eccezione per il Direttore Internal Auditing.

Nel corso del 2006, l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 ha provveduto a:

- aggiornare il modello di organizzazione/gestione/controllo, inserendo le aree sensibili relative ai reati introdotti dalla normativa sugli abusi di mercato, dalla Lg. 262/05 e dalla normativa in tema di reati transnazionali ed indicando i principi procedurali relativi a ciascuna area di rischio individuata;
- modificare il Codice Etico adottato dalla Banca al fine di renderlo coerente e compatibile con le modifiche apportate al modello;
- modificare il regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza al fine di riflettere le modifiche apportate al modello;
- predisporre un "vademecum" che costituisce una sorta di guida alla lettura del modello, attraverso l'individuazione dei punti sostanziali dello stesso e del Codice Etico, che sarà perfezionato ed adottato nel corso dell'anno 2007;
- predisporre, per l'anno 2007, un'ulteriore sessione di formazione del personale in adeguamento alle modifiche apportate al modello e al Codice Etico, attraverso l'invio di entrambi i documenti, mediante e-mail, a tutto il personale della Banca e attraverso un corso, a mezzo intranet, con verifica dell'apprendimento del contenuto, erogato sempre a tutto il personale Bipiemme;
- analizzare i messaggi di posta elettronica pervenuti all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza evidenziando e riportando, in occasione delle riunioni dell'Organismo stesso, i contenuti significativi pertinenti alle attività dello stesso e rinviando i messaggi non pertinenti all'Ufficio Reclami per la gestione ordinaria degli stessi;
- analizzare la bozza del modello di organizzazione/gestione/controllo della Banca di Legnano, comparandola con il modello adottato dalla capogruppo Banca Popolare di Milano, al fine di valutare la realizzazione procedurale di alcune soluzioni ipotizzate nel modello della Banca di Legnano e non presenti nel Modello della Banca Popolare di Milano.

Si fa presente che, a partire dal gennaio 2005, un'apposita sezione del sito internet della Banca è stata dedicata all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. In tale sezione sono, tra l'altro, indicate la composizione, il regolamento, le principali funzioni dell'Organismo e sono riportati il Codice Etico e la normativa di riferimento.

Nel corso del 2006 il Comitato ha tenuto n. 7 riunioni.

Operazioni "significative" e con parti correlate (art. 11 del Codice)

In Bipiemme il Consiglio di Amministrazione ha sempre avuto - in forza di disposizioni statutarie e di propri regolamenti interni - potestà deliberativa in via esclusiva (e quindi non delegabile) per l'approvazione delle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario ("operazioni significative"), definite in base a criteri (eventualmente concorrenti):

- **di carattere quantitativo** (quali ad es. gli affidamenti di importo superiore al 15% del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Fidi) o/e
- **di carattere qualitativo** (quali ad es. l'acquisto o la cessione di partecipazioni o di beni immobili ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, gli affidamenti - indipendentemente dall'importo - a favore di società partecipate o di organismi di carattere politico, sindacale, religioso, nonché di società/enti che esercitano attività editoriali o di emittenza radio-televisiva a livello nazionale o di persone fisiche che svolgano attività politica ai sensi degli artt. 10 e 5 del vigente Regolamento Fidi).

Tra le operazioni "significative" - come definite dagli artt. 1.2 lett. e) e 11 del Codice - rientrano, come noto, le operazioni con parti correlate e in potenziale conflitto di interesse.

Come noto, l'art. 71-bis RE ha introdotto l'obbligo di *disclosure* (con apposito documento informativo o nell'ambito del normale flusso informativo previsto in specifici casi) per le operazioni con parti correlate - concluse per il tramite anche di società controllate - che "per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possano avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente".

In previsione dell'entrata in vigore di tale normativa, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 10 dicembre 2002, ha valutato la materia, ritenendo innanzitutto che la Banca, per normativa di legge o interna e per prassi gestionale, già garantisce la correttezza sostanziale e procedurale delle eventuali operazioni con parti correlate e riservandosi comunque di implementare la disciplina interna mediante la definizione organica di ulteriori criteri ricognitivi e comportamenti procedurali.

In tale ottica, con delibera in data 21 ottobre 2003, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato una dettagliata procedura - denominata "Linee Guida sulle operazioni significative e con parti correlate" - avente lo scopo di individuare le operazioni "significative" di Bipiemme (e dell'intero Gruppo Bipiemme) e, in particolare, quelle con parti correlate, nonché di fornire a tutti i soggetti interessati norme di comportamento per comunicare alla Banca la propria posizione di "parte correlata" nel compimento di operazioni con la Banca e disciplinare l'iter autorizzativo delle suddette operazioni al fine di garantirne la correttezza sostanziale e procedurale.

Applicazione del Codice 2006

Il mutato contesto legislativo e regolamentare in argomento (tuttora in evoluzione), nonché le raccomandazioni del Codice del 2006 hanno reso necessaria una rimodulazione delle "Linee Guida".

Nell'occasione si è valutato altresì opportuno inserire specifiche previsioni volte a precisare l'ambito normativo degli obblighi comportamentali degli esponenti in sede consiliare in situazioni di potenziale conflitto di interessi, con particolare riferimento a quelli afferenti unicamente alla carica ricoperta nel Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Comitato per il controllo interno, ha quindi approvato, nella riunione del 13 marzo 2007, l'aggiornamento delle suddette "Linee Guida".

In primo luogo le "Linee Guida" definiscono le operazioni "significative" (con qualunque controparte effettuate) che, a titolo esemplificativo, possono individuarsi, in particolare, nelle seguenti tipologie:

- l'acquisizione e la cessione, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni, di aziende o di rami d'azienda;
- la costituzione di società, associazioni temporanee di impresa e comunque la realizzazione, sotto qualsiasi forma, di *partnership* o alleanze strategiche;
- la concessione di fidi e/o garanzie (reali o personali) a favore di un unico nominativo o gruppo che nel loro complesso superino il 15% del patrimonio sociale, di cui al citato art. 10 del vigente Regolamento Fidi;
- le emissioni di strumenti finanziari;
- la compravendita di beni immobili e in generale l'acquisizione e la cessione, sotto qualsiasi forma, di cespiti immobiliari;
- gli affidamenti verso organismi caratterizzati dal perseguimento di finalità di cui al citato art. 5 del vigente Regolamento Fidi;
- le operazioni che impongono alla Banca di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità con le disposizioni stabilite dalla Consob, quindi in particolare, le operazioni significative di fusione/scissione, ovvero di acquisizione/dismissione di partecipazioni ovvero di acquisizione/cessione di aziende o rami d'azienda, cespiti ovvero che comportino conferimenti in natura.

Ai fini della determinazione dei criteri di "significatività" le "Linee Guida" fanno poi riferimento agli indicatori definiti dalla Comunicazione Consob DIS/98081334 del 19.10.1998.

Con riferimento a tali operazioni, la procedura prevede che "il Consiglio di Amministrazione procede all'esame e all'approvazione delle summenzionate operazioni supportato da adeguate informazioni circa l'interesse della Banca al compimento dell'operazione, la sua fattibilità economica, la coerenza con le linee strategiche del Gruppo Bipiemme e il ritorno atteso dalla sua realizzazione".

In secondo luogo le "Linee Guida" individuano la nozione di "parti correlate" che - a seguito della Delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005 - fa ora riferimento ai soggetti individuati nell'ambito del principio contabile internazionale IAS 24.

A questo proposito si fa presente che è stato effettuato il censimento - previa richiesta specifica dei dati a tutti i soggetti interessati del Gruppo Bipiemme - delle posizioni potenzialmente qualificabili come “controparti correlate” della Banca ed è stato quindi approntato un “*data base*” a livello informatico da utilizzare per la rilevazione delle operazioni effettuate da tali soggetti, direttamente o indirettamente, con la Banca (oggetto anche di specifica segnalazione, a livello aggregato, nell'apposita sezione della nota integrativa al bilancio).

In terzo luogo la procedura precisa che alcune operazioni se effettuate con parti correlate sono da considerarsi sempre “significative”, indipendentemente dall'importo e dalla loro eventuale ricomprensione nelle categorie sopra specificate, e come tali sono oggetto di necessaria delibera consiliare. Si tratta in particolare delle già citate fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 385/93 (“Obbligazioni degli esponenti bancari”) e degli affidamenti, indipendentemente dall'importo, a società controllate, collegate e anche solo partecipate, ai sensi del vigente art. 10 del Regolamento Fidi.

In particolare il suddetto art. 136 TUB (come modificato dalla Lg. 262/05 e in ultimo dal D.Lgs. 303/06) prevede, tra l'altro, che “chi svolge funzione di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo amministrativo presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate”. Le medesime disposizioni si applicano anche alle operazioni di finanziamento poste eventualmente in essere da tali soggetti con altre società del Gruppo e anche alle obbligazioni intercorrenti con società controllate dagli stessi o in cui gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonchè con le società da queste controllate o che le controllano. Sono invece escluse dall'applicazione della citata normativa le obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.

Fatto salvo quanto sopra, viene altresì precisato, per quanto ovvio, che l'esame e l'approvazione in sede consiliare non si estende di regola alle operazioni con parti correlate rientranti nell'ordinaria operatività dei servizi offerti dalla Banca a condizioni standardizzate (es. apertura di conto corrente o di custodia titoli, ordine di acquisto di titoli, servizi vari per la clientela, etc.).

In quarto luogo la procedura definisce le operazioni significative con parti correlate e in particolare quelle soggette agli obblighi di *disclosure* di cui al citato art. 71-*bis* RE, distinguendole in:

- operazioni infragrupo, cioè effettuate dalla Banca, direttamente o anche tramite altra società del Gruppo, con società direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente, da Bipiemme, o società a questa collegata, anche indirettamente, quali società collegate di controllate e controllate di collegate;
- operazioni con altre parti correlate, quindi in particolare con esponenti di Bipiemme (e del Gruppo) o i loro “stretti familiari”, con società controllate (anche congiuntamente) dai suddetti esponenti o dai loro stretti familiari o su cui gli stessi esercitano un'influenza notevole ovvero in cui gli stessi detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto.

In particolare, ai fini della ricomprensione nell'ambito del citato art. 71-*bis*, e dei conseguenti obblighi informativi, si considerano le operazioni significative con parti correlate (come sopra distinte) che siano atipiche, inusuali o regolate a condizioni significativamente difformi da quelle standard (e come tali in grado di avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Bipiemme). In questo senso si definiscono:

- atipiche e/o inusuali, quelle operazioni che per significatività/rilevanza, caratteristiche, natura delle controparti (e rischi connessi), oggetto della transazione (in particolare in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (in particolare in prossimità della chiusura dell'esercizio) presentano particolari elementi di criticità o comunque possono dare dubbi in ordine alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza (cfr. anche Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28.07.2006), nonché quelle estranee al normale corso degli affari della Banca;
- a condizioni “non standard”, quelle operazioni concluse a condizioni significativamente diverse da quelle applicate usualmente dalla Banca o comunque diverse da quelle applicate alla migliore clientela o ai dipendenti.

Considerato che la normativa si estende a soggetti non sempre immediatamente individuabili dalla Banca, Bipiemme si riserva di richiedere alle controparti di operazioni di significativa rilevanza una preventiva dichiarazione riguardo all'esistenza di eventuali profili di parti correlate.

In quinto luogo le “Linee Guida” definiscono la procedura da adottare in sede consiliare per l’esame e l’approvazione di operazioni del suddetto tipo.

A livello generale si afferma che tutte le operazioni con parti correlate - realizzate anche attraverso società controllate - devono rispettare criteri di correttezza sostanziale e procedurale, intendendosi per *fairness* sostanziale la correttezza dell’operazione dal punto di vista economico (in relazione all’interesse della Banca e nella logica del Gruppo) e per *fairness* procedurale il rispetto di procedure che mirino ad assicurare la correttezza sostanziale dell’operazione. Il Consiglio di Amministrazione della Banca - sentito il Comitato per il controllo interno - oppure della società controllata (per operazioni con parti correlate di Bipiemme) dovrà quindi, di regola, essere preventivamente informato riguardo ai seguenti elementi:

- natura della correlazione e frequenza di operazioni analoghe con la stessa parte correlata;
- principali caratteristiche, condizioni e modalità esecutive dell’operazione;
- interesse di Bipiemme al compimento dell’operazione ed eventuali rischi connessi alla sua realizzazione;
- *fairness* sostanziale dell’operazione.

Nel caso in cui la natura, il valore o le altre caratteristiche dell’operazione lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione cura che l’operazione venga conclusa con l’assistenza di esperti indipendenti di comprovata professionalità e competenza ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica. Si potrà quindi far ricorso ad *advisors* (società di revisione, altri esperti) per il rilascio di *fairness opinions* e ad avvocati per il rilascio di *legal opinions*.

Sulla base delle suddette informazioni, il Consiglio di Amministrazione - ai fini della ricomprensione nell’ambito dell’art. 71-*bis* RE e dei conseguenti obblighi informativi - procede ad una valutazione dell’operazione in base a:

- oggetto (se l’operazione rientra o meno nell’attività tipica di Bipiemme e la natura commerciale o finanziaria di essa);
- corrispettivo (se il corrispettivo dell’operazione è allineato o meno ai prezzi di mercato, è effettuato o meno a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti, nonché se è sostanzialmente in linea con quanto verrebbe stabilito nel caso di operazioni analoghe con parte non correlata);
- modalità (se le modalità dell’operazione sono inusuali o atipiche rispetto ad operazioni similari);
- tempi (tempistica particolare dell’operazione, per es. se in prossimità di chiusura del bilancio).

Verificata l’eventuale sussistenza di una o più delle suddette caratteristiche “anomale”, il Consiglio valuta se tale situazione può avere effetti:

- sulla salvaguardia del patrimonio aziendale (in particolare sotto il profilo della “significatività” dell’operazione in termini quantitativi rispetto al patrimonio di Bipiemme), o
- sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Bipiemme (in particolare nei confronti degli *stakeholder* e con riferimento anche a dati che troveranno poi esplicitazione in bilancio, semestrale e trimestrale).

In ultimo le “Linee Guida” definiscono taluni obblighi comportamentali a carico degli Amministratori. In particolare nel caso in cui uno o più Amministratori abbiano un interesse, anche potenziale o indiretto, in un’operazione – intendendosi per interesse indiretto quello che riguarda gli stretti familiari dell’Amministratore o una società controllata direttamente o indirettamente dall’Amministratore o dai predetti stretti familiari – lo stesso deve informare tempestivamente e in modo esauriente gli altri Amministratori e il Collegio Sindacale riguardo all’esistenza dell’interesse e alle circostanze del medesimo, in modo che gli stessi possano avere piena contezza dell’estensione e della rilevanza di tali interessi, indipendentemente dall’esistenza di una situazione di conflitto.

Tale obbligo è ora ripreso e sviluppato a livello generale nel citato art. 6 del Regolamento Fidi (nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2006), ove è espressamente stabilito che “ai sensi dell’art. 2391 cod. civ., gli Amministratori dell’Istituto e delle società del Gruppo devono dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale della società in cui rivestono la suddetta carica, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. La successiva delibera del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione”.

Una volta adempiuti i suddetti obblighi informativi a carico dell’Amministratore interessato, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi generali indicati dalla Consob ai sensi dell’art. 2391-*bis*, cod. civ., valuta, in funzione della tipologia e della rilevanza dell’operazione nonché della natura e dell’estensione delle relazioni esistenti con le controparti, se:

- autorizzare l’Amministratore a partecipare alla discussione ed eventualmente alla deliberazione dell’operazione, fatto

salvo il diritto dello stesso ad astenersi qualora ritenuto opportuno;

■ richiedere al suddetto Amministratore di allontanarsi temporaneamente dalla riunione, come nel caso venga rilevata la presenza di un interesse “personale” del Consigliere (ossia un interesse proprio o di un familiare o di società dagli stessi controllata, ad esempio nell’ambito di affidamenti).

Trattamento delle informazioni riservate e Codice di comportamento in materia di “*internal dealing*” (art. 6 del Codice)

a) Trattamento delle informazioni riservate

In relazione a quanto previsto dall’art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 (c.d. TUF) e sulla base delle indicazioni e dei principi contenuti nel Codice e nella “Guida per l’informazione al mercato”, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha adottato una specifica procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni “*price sensitive*” (ora c.d. “informazioni privilegiate”).

Alla luce del mutato contesto normativo - con particolare riferimento alla Direttiva *Market Abuse* e in ossequio agli orientamenti Consob in argomento (in ultimo, cfr. Comunicazione Consob 28 marzo 2006, n. 6027054) - la Banca si è dotata, con delibera consiliare del 25 luglio 2006, di un nuovo “Regolamento del Gruppo Banca Popolare di Milano concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi dell’art. 114 TUF”, concernente le procedure interne al Gruppo volte a garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate (così come definite dall’art. 181 TUF) durante la fase intercorrente tra il momento di inizio delle varie attività e il momento in cui si determina l’obbligo di comunicazione al mercato, nonché a garantire una diffusione tempestiva e non selettiva delle informazioni.

Con riferimento alle competenze e al flusso informativo definiti nella suddetta procedura, la stessa prevede l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ove possibile, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o a un soggetto delegato da quest’ultimo) della valutazione della rilevanza ex art. 114 TUF del carattere di informazione privilegiata della notizia, e la conseguente autorizzazione per l’eventuale diffusione.

Riguardo in particolare alla diffusione di comunicati concernenti informazioni privilegiate, fermo restando il profilo autorizzativo sopra descritto, la procedura interna prevede competenze operative e coordinate delle attuali funzioni “Relazioni esterne” e “Affari Societari Capogruppo”, in collegamento con le altre competenti strutture interne. Per eventuali comunicati di società controllate, queste trasmettono il testo del comunicato alla funzione “Affari Societari Capogruppo” che, previa verifica della congruità e della tipologia dello stesso, lo trasmette alla funzione “Relazioni Esterne” che provvede alla diffusione.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 115-*bis* TUF (e collegata normativa Consob), Bipiemme ha provveduto all’istituzione del registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle cd. “informazioni privilegiate”, adottando contestualmente un apposito “Regolamento del Gruppo Banca Popolare di Milano concernente il registro degli *insider* ai sensi dell’art. 115-*bis* TUF”.

Tale regolamento disciplina - mediante la definizione di ruoli, responsabilità e regole di comportamento - l’individuazione dei soggetti che sono in possesso delle informazioni privilegiate nell’ambito di Bipiemme e del Gruppo al fine dell’iscrizione degli stessi nell’apposito registro.

Bipiemme - in forza della facoltà concessa dall’art. 152-*bis* RE - gestisce anche il registro degli *insider* delle società controllate, ovviamente con riferimento alle informazioni privilegiate afferenti l’emittente Bipiemme.

b) Codice di comportamento in materia di “*internal dealing*”

In ottemperanza a quanto a suo tempo previsto dal “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana SpA”, la Banca - con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2002 - ha adottato il proprio Codice di comportamento in materia di “*internal dealing*”.

A seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia di *market abuse* - e in particolare del nuovo art. 114, co. 7, D.Lgs. 58/98 (come modificato dalla Lg. 62/05) e, dal 1° aprile 2006, degli artt. 152-*sexies*/152-*opties* del Regolamento

Emittenti (come modificato dalla Consob con Delibera n. 15232 del 29 novembre 2005) – il suddetto Codice, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2006, è stato parzialmente modificato per adeguarlo alla nuova disciplina definita dalla Consob.

Tale Codice (nella versione aggiornata) disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla Banca Popolare di Milano e sugli strumenti finanziari collegati agli stessi, effettuate dai “Soggetti Rilevanti” e dalle “persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti”.

La finalità del Codice (e delle collegate segnalazioni) è quella di assicurare la massima trasparenza e omogeneità informativa al mercato sui comportamenti dei Soggetti Rilevanti in ragione del loro accesso ad informazioni privilegiate riguardanti la Banca e il Gruppo.

Sono oggetto di comunicazione al mercato le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni Bipiemme (o di strumenti finanziari collegati alle azioni Bipiemme) compiute dai “Soggetti Rilevanti” e dalle “persone strettamente legate”, il cui importo complessivo sia pari o comporti il superamento di Euro 5.000 entro la fine dell’anno.

Con riferimento alle modalità delle comunicazioni, i Soggetti Rilevanti devono comunicare le suddette operazioni alla Consob e alla Bipiemme entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione. La suddetta comunicazione alla Consob può altresì essere effettuata nel medesimo termine, per conto dei Soggetti Rilevanti, dalla stessa Bipiemme. La Banca provvede poi a pubblicare le suddette informazioni (tramite un comunicato trasmesso a Borsa Italiana SpA, a due agenzie di stampa e alla Consob) entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello di ricevimento della comunicazione dal Soggetto Rilevante.

Il Codice di comportamento della Banca prevede poi, in particolare, il divieto per i Soggetti Rilevanti di compiere operazioni sui sopra individuati strumenti finanziari nei 30 giorni precedenti le riunioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio (come risultante dal calendario degli eventi societari) e nei 30 giorni precedenti eventuali Assemblee straordinarie/ordinarie non di bilancio o, se antecedente, dalla data di convocazione dell’Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione (cd. *black out periods*).

Il testo del suddetto Codice e le singole segnalazioni delle operazioni effettuate sono consultabili sul sito internet della Banca nell’apposita sezione “Internal dealing” (anche in ossequio agli orientamenti Consob in argomento, in particolare, cfr. Comunicazione Consob 28 marzo 2006, n. 6027054).

Nel corso del 2006 sono state segnalate al mercato e a Consob (e apposte sul sito) n. 12 operazioni.

Rapporti con gli Azionisti e i Soci – Regolamento Assembleare (artt. 12 e 13 del Codice)

a) Rapporti con gli Azionisti e i Soci

Al fine di avere un dialogo costante con la generalità degli Azionisti ed in particolare con gli Investitori istituzionali, la Banca – nel rispetto delle specifiche procedure regolamentari sulla comunicazione di documenti ed informazioni – si avvale della figura dell’*Investor Relator*, funzione creata dal Consiglio di Amministrazione nel maggio 2001, il cui compito principale è quello di gestire i rapporti con gli investitori istituzionali, domestici ed internazionali, le agenzie di *rating* e gli analisti finanziari al fine di garantire un’informazione costante, tempestiva e trasparente sull’operatività e le strategie del Gruppo, incrementandone la conoscenza sui mercati finanziari.

Sempre in linea con l’obiettivo di assicurare una tempestiva informazione al mercato e per facilitare l’accesso alle informazioni da parte degli investitori istituzionali, sul sito internet della Società (www.bpm.it) è attiva la sezione “Investor Relations” ove è presente un’ampia documentazione di carattere economico-finanziario e societario della Banca, costantemente aggiornata.

Inoltre per gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali, al fine di canalizzare le richieste di informazioni sulle strategie, sui dati di bilancio e sulle *performance* finanziarie del Gruppo Bipiemme, è altresì attiva la *mail* “investor.relations@bpm.it”.

Per quanto riguarda le relazioni con i Soci, il Consiglio di Amministrazione della Banca - in attuazione delle raccomandazioni del Codice - ha rinnovato nella riunione del 1° aprile 2003, la delibera quadro in tema di “Regole per l’ammissione e la gestione dei rapporti con i Soci”.

In particolare tale delibera:

- conferma l’istituzione della “Commissione per i rapporti con i Soci”, avente poteri istruttori in ordine alle domande di ammissione e all’esclusione dei Soci, e sulla rinuncia al vincolo di garanzia privilegiata sulle azioni sociali. La Commissione è composta da 6 Amministratori;
- definisce requisiti e procedure per l’ammissione, precisando le modalità e la documentazione accessoria per l’ammissione delle persone giuridiche italiane ed estere, oltre alla soglia di possesso minimo (n. 100 azioni) e una dichiarazione di impegno a conservare nel tempo tale possesso azionario;
- detta requisiti e procedure per l’esclusione del Socio;
- indica i criteri di tenuta del Libro Soci e del Libro degli Azionisti;
- definisce le procedure per l’adozione di eventuali trattamenti e benefici da riservare ai Soci.

La Commissione per i rapporti con i soci – formata in maggioranza da Amministratori indipendenti – è attualmente così formata: prof. avv. Valerio Tavormina (Presidente), sig. Enrico Airaghi, sig. Giuseppe Coppini, dott. Roberto Fusilli, dott. Marcello Priori e dott. Michele Zefferino.

Nel corso dell’esercizio 2006 la Commissione si è riunita 10 volte ed ha svolto prevalentemente un’attività istruttoria in ordine alle domande di ammissione a Socio, pari complessivamente a n. 735.

Analogamente a quanto fatto in altre banche popolari, il Consiglio di Amministrazione della Banca, in data 5 dicembre 2006, ha deliberato - sulla base dell’attività istruttoria svolta dalla suddetta Commissione - la decadenza dalla qualifica di Socio di n.4.650 nominativi per i quali è stata rilevata la perdita totale del possesso azionario, con conseguente cancellazione dal Libro Soci. Così come comunicato ai singoli nominativi, è prevista la possibilità di reintegro nel Libro Soci nel caso in cui gli stessi dimostrino il possesso, alla data del 31 ottobre 2006, di almeno un’azione in depositi di altre banche o intermediari oppure di titoli ancora materializzati.

Alla data del 31 dicembre 2006, i Soci risultano pertanto essere pari a n. 50.319.

b) Regolamento Assembleare

L’esigenza di adottare un Regolamento Assembleare nasce dalla centralità del ruolo dell’Assemblea nelle società quotate, come momento fondamentale del rapporto tra i Soci e il Consiglio di Amministrazione, nonché dalla natura istituzionale della Bipiemme quale banca cooperativa, ove l’individualità del Socio e il suo rapporto con la Società assumono una valenza particolare.

In tale ottica e in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice, l’Assemblea ordinaria dei Soci del 20 aprile 2002 ha, come noto, approvato il “Regolamento Assembleare” che disciplina il funzionale e ordinato svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci. Esso stabilisce in modo dettagliato, in particolare, le modalità e i termini per la partecipazione all’Assemblea, i poteri del Presidente per la conduzione dei lavori assembleari nel rispetto del diritto di ciascun Socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione e di formulare proposte, le modalità operative di predisposizione delle schede elettorali, di votazione e di scrutinio.

Tale Regolamento - la cui “dignità normativa” è riconosciuta anche a livello statutario - è stato oggetto di adeguamenti da parte dell’Assemblea ordinaria del 19 dicembre 2002 e del 23 aprile 2005, a seguito delle ricordate modifiche dello Statuto sociale per l’introduzione del “voto di lista” nelle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e per l’adeguamento a modifiche normative.

Il testo del Regolamento Assembleare della Bipiemme è consultabile sul sito internet aziendale, nella sezione “Azionariato e Soci”.

Applicazione del Codice 2006

Come detto, l'Assemblea dei Soci convocata per il 20/21 aprile 2007 sarà chiamata ad approvare la proposta di adeguamento dello Statuto sociale ai termini previsti dal Codice 2006 per il deposito delle liste dei candidati alle cariche sociali. A seguito di tali modifiche, nella medesima riunione assembleare, verrà proposto analogo adeguamento del testo del Regolamento Assembleare.

Collegio Sindacale (art. 14 del Codice)

Il Collegio Sindacale – nominato in ultimo dall'Assemblea dei Soci del 6 maggio 2006 - è costituito dal Presidente, da quattro Sindaci effettivi e da quattro Sindaci supplenti, eletti fra i Soci. In particolare alla minoranza è riservata - ai sensi dell'art. 41 dello Statuto - l'elezione di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

Si indicano quindi, di seguito, i nominativi dei componenti del Collegio Sindacale della Bipiemme, con la specificazione degli eventuali incarichi ricoperti in altre Società quotate.

Carica	Componenti	Altri incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati italiani
Presidente	dott. Antonio Ortolani	Sindaco effettivo D.C.M. S.p.A. Sindaco effettivo CAMFIN S.p.A.
Sindaco effettivo	dott. Marco Baccani	Sindaco effettivo Cairo Communications S.p.A.
Sindaco effettivo	rag. Enrico Castoldi	
Sindaco effettivo	dott. Emilio Cherubini (*)	
Sindaco effettivo	dott. Paolo Troiano (*)	
Sindaco supplente	dott. Salvatore Rino Messina (*)	
Sindaco supplente	dott. Enrico Radice	
Sindaco supplente	rag. Giuseppe Zanzottera	
Sindaco supplente	dott. Giorgio Zoia (*)	

(*) Sindaco eletto in una lista di "minoranza"

Come risulta anche dalla tabella, si fa presente che l'Assemblea del 6 maggio 2006 ha nominato il dott. Antonio Ortolani quale Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Marco Baccani, il rag. Enrico Castoldi, il dott. Emilio Cherubini e il dott. Paolo Troiano quali Sindaci effettivi, e il dott. Salvatore Rino Messina, il dott. Enrico Radice, il rag. Giuseppe Zanzottera e il dott. Giorgio Zoia quali Sindaci supplenti.

Il mandato dell'intero Collegio Sindacale ha scadenza con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.

Precisato che la Legge 262/05 e in ultimo il D.Lgs. 303/06 (e relativi regolamenti attuativi Consob) hanno innovato in modo significativo le modalità di nomina degli organi sociali, dando termine per i connessi adeguamenti statutari fino al 30 giugno 2007 e che Bipiemme provvederà agli stessi in occasione dell'Assemblea del 20/21 aprile 2007, si descrive, di seguito, la disciplina attualmente vigente in Bipiemme per l'elezione del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'attuale art. 41 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate da almeno 300 Soci iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, "devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 10 giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica. A tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente atti-

nenti a quelli della Società sono quelli bancario, finanziario ed assicurativo”.

Applicazione del Codice 2006

Anche in questo caso, con riferimento alla disposizione statutaria afferente il termine di deposito delle liste, l'Assemblea straordinaria del prossimo 20/21 aprile delibererà in merito alla proposta di aumento dell'attuale termine di dieci giorni a quindici, come prescritto dalle raccomandazioni contenute nel Codice 2006 (cfr. art. 10.C.1.).

Come per gli Amministratori, anche per i Sindaci - ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento Assembleare - “le liste (..) ed i relativi *curricula* sono a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società e resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima dell'apertura dei seggi di votazione”.

A tale proposito si conferma che la Banca, anteriormente alle sedute assembleari di nomina del Collegio Sindacale, provvede a diffondere ai Soci e al mercato uno specifico comunicato stampa, con l'indicazione delle liste presentate e l'elenco completo dei relativi candidati. I *curricula* degli stessi sono di regola pubblicati, sempre anteriormente all'Assemblea, sul sito internet aziendale e di tale circostanza è data preventiva informazione ai Soci nell'avviso di convocazione.

Il suddetto art. 41 dello Statuto prevede inoltre che non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono dalla carica “coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti o che rivestano la carica di Sindaco effettivo in altre cinque o più Società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o che siano componenti di organi amministrativi o di controllo di altre Banche, salvo che si tratti di Società partecipate o di enti centrali di categoria”. Tale previsione statutaria va integrata, in quanto soggetto quotato, alla luce di quanto disposto dagli artt. 148, co. 3, e, in materia di limiti al cumulo degli incarichi, 148-bis del D.Lgs. 59/98 (come modificati dalla Lg. 262/05 e D.Lgs. 303/06).

Il Collegio Sindacale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e, nella persona del Presidente (o di suo delegato, membro effettivo del Collegio) alle riunioni del Comitato per il controllo interno. Il Collegio può altresì partecipare, con propri membri, alle riunioni del Comitato Consiliare di Finanziamento e dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

Il Comitato dei Proviviri

Il Comitato dei Proviviri - costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i Soci dall'Assemblea - valuta, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto sociale, le controversie che allo stesso sono deferite dallo Statuto ed interviene per la risoluzione delle controversie che possono insorgere fra i Soci o fra i Soci e l'Amministrazione per motivi attinenti ai rapporti sociali.

Con l'Assemblea del 6 maggio 2006, al fine di consentire la nomina di tutti gli organi statutari (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Comitato dei Proviviri) in un'unica tornata assembleare, il Comitato dei Proviviri (eletto in ultimo nell'aprile 2005) è stato rinnovato per un nuovo triennio e quindi per gli esercizi 2006/2008.

Sono pertanto risultati eletti, per il suddetto triennio, il dott. Alfiero Fontana (poi nominato Presidente del Comitato), l'avv. Italo Ciancia e il dott. Sergio Serafini, quali Proviviri effettivi, il dott. Gianfranco Carugati e il dott. Dario Mezgec, quali Proviviri supplenti.

Società di revisione

La società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. - a seguito di incarico conferito dall'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2004 e quindi scadente con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006 - ha effettuato la revisione del bilancio d'esercizio della Banca (e del bilancio consolidato e della relazione semestrale del Gruppo Bipiemme) per il triennio 2004/2006.

Venendo a scadere il mandato della predetta società di revisione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 159, D.Lgs. 58/98 (così come modificato dalla Lg. 262/05 e dal D.Lgs. 303/06), l'Assemblea di approvazione del bilancio 2006 provvederà al conferimento, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del nuovo incarico di revisione contabile per gli esercizi 2007/2015.

* * *

Tabella 1.1: attuale struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

(dati relativi al periodo compreso tra il 6 maggio 2006 – data dell'Assemblea che ha rinnovato integralmente il Consiglio di Amministrazione – e il 31 dicembre 2006)

Consiglio di Amministrazione							Comitato Controllo Interno		Comitato Remunerazione		Comitato Esecutivo	
Carica	Componenti	Esecutivi	Non esecutivi	Indipendenti	****	N° di altri incarichi **	***	****	***	****	***	****
Presidente	dott. Roberto Mazzotta		X	si	100	5					X	96
Vice presidente	dott. Mario Artali		X	si	100	14					X	96
Vice presidente	prof. dott. Marco Vitale		X	si	55	15					X	61
Consigliere	sig. Enrico Airaghi *		X	si	100	0	X	100			X	100
Consigliere	sig. Luca Caniato *		X	si	91	13			X	100		
Consigliere	dott. Emilio Castelnuovo		X	si	100	1					X	91
Consigliere	sig. Giuseppe Coppini		X	si	100	3						
Consigliere	prof. dott. Enrico Corali		X	si	100	3						
Consigliere	prof. dott. Rocco Corigliano		X	si	100	3						
Consigliere	sig. Eugenio Crosta		X	si	91	2	X	100	X	100		
Consigliere	dott. Roberto Fusilli*		X	si	100	2			X	100		
Consigliere	dott. Piero Lonardi*		X	si	100	20	X	100			X	96
Consigliere	prof.ssa dott.ssa Maria Martellini		X	si	91	8						
Consigliere	dott. Michele Motterlini		X	si	100	1					X	96
Consigliere	dott. Gianfranco Pittatore		X	si	91	10						
Consigliere	dott. Marcello Priori		X	si	100	9			X	100		
Consigliere	sig. Jean-Jacques Tamburini		X	si	73	14						
Consigliere	avv. Graziano Tarantini		X	si	91	5						
Consigliere	prof. avv. Valerio Tavormina		X	si	82	2	X	100				
Consigliere	dott. Michele Zefferino		X	no	100	2	X	100	X	100		
Numero riunioni svolte dal 6 maggio 2006 al 31 dicembre 2006				Comitato per il controllo interno:			Comitato per la remunerazione:			Comitato Esecutivo:		
				6			2			23		

NOTE:

* La presenza dell'asterisco indica se l'amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sul Governo societario gli incarichi sono indicati per esteso.

*** In questa colonna è indicata con una X l'appartenenza del membro del CDA al Comitato.

**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori rispettivamente alle riunioni del CDA e dei Comitati.

Riunioni tenute nel corso dell'intero anno 2006 e percentuali di partecipazione degli Amministratori:

Consiglio di Amministrazione: n. 18 riunioni ed una percentuale di presenza pari al 92%

Comitato Esecutivo: n. 39 riunioni ed una percentuale di presenza pari al 90%

Comitato di Finanziamento: n. 45 riunioni ed una percentuale di presenza pari all'82%

Comitato per il Controllo Interno: n.12 riunioni ed una percentuale di presenza pari al 95%

Commissione per i rapporti con i Soci: n.10 riunioni ed una percentuale di presenza pari al 91%

Comitato per la Remunerazione: n. 5 riunioni ed una percentuale di presenza pari al 100%

Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/01: n.7 riunioni ed una percentuale di presenza pari al 97%

Tabella 1.2: precedente struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

(dati relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 5 maggio 2006)

Consiglio di Amministrazione							Comitato Controllo Interno		Comitato Remunerazione		Comitato Esecutivo	
Carica	Componenti	Esecutivi	Non esecutivi	Indipendenti	****	N° di altri incarichi **	***	****	***	****	***	****
Presidente	dott. Roberto Mazzotta		X	si	100	4					X	94
Vice presidente	avv. Paolo Manzato		X	si	100	1					X	94
Vice presidente	prof. dott. Marco Vitale		X	si	71	14					X	63
Consigliere	sig. Enrico Airaghi *		X	si	100	0	X	100			X	100
Consigliere	dott. Mario Artali		X	si	86	8						
Consigliere	prof.dott. Alberto Banfi		X	si	100	1	X	84				
Consigliere	dott. Giorgio Bianchini Scudellari		X	si	100	5			X	100		
Consigliere	dott. Emilio Castelnuovo		X	si	100	1						
Consigliere	Sig. Giuseppe Coppini		X	si	100	3						
Consigliere	prof. dott. Rocco Corigliano		X	si	100	2					X	88
Consigliere	sig. Eugenio Crosta		X	si	100	2	X	84	X	100		
Consigliere	dott. Roberto Fusilli *		X	si	100	2	X	100				
Consigliere	dott. Piero Lonardi *		X	si	100	2					X	100
Consigliere	dott. Michele Motterlini		X	si	100	0					X	94
Consigliere	dott. Gianfranco Pittatore		X	si	71	4						
Consigliere	prof. avv. Alberto Santa Maria*		X	si	86	1			X	100		
Consigliere	sig. Jean-Jacques Tamburini		X	si	29	13						
Consigliere	avv. Graziano Tarantini		X	si	100	4						
Consigliere	prof. avv. Valerio Tavormina		X	si	57	2	X	84				
Numero riunioni svolte dal 1° gennaio 2006 al 5 maggio 2006				Comitato per il controllo interno:			Comitato per la remunerazione:			Comitato Esecutivo:		
				6			3			16		

NOTE:

* La presenza dell'asterisco indica se l'amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

*** In questa colonna è indicata con una X l'appartenenza del membro del CDA al Comitato.

**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori rispettivamente alle riunioni del CDA e dei Comitati.

Tabella 2.1: attuale struttura del Collegio Sindacale

(dati relativi al periodo compreso tra il 6 maggio 2006 – data dell'Assemblea che ha rinnovato integralmente il Collegio Sindacale - e il 31 dicembre 2006)

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi **
Presidente	dott. Antonio Ortolani	96	2
Sindaco effettivo	dott. Marco Baccani	75	1
Sindaco effettivo	rag. Enrico Castoldi	82	
Sindaco effettivo*	dott. Emilio Cherubini	96	
Sindaco effettivo *	dott. Paolo Troiano	64	
Sindaco supplente *	dott. Salvatore Rino Messina		
Sindaco supplente	dott. Enrico Radice		
Sindaco supplente	rag. Giuseppe Zanzottera		
Sindaco supplente *	dott. Giorgio Zoia		
Numero riunioni svolte dal 6 maggio 2006 (data di nomina): 28			

NOTE

* L'asterisco indica se il sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

** In questa colonna è indicato il numero degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani. Nella Relazione sul Governo societario gli incarichi sono indicati per esteso

Tabella 2.2: precedente struttura del Collegio Sindacale

(dati relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 5 maggio 2006)

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi **
Presidente	dott. Marco Baccani	100	1
Sindaco effettivo	rag. Enrico Castoldi	90	
Sindaco effettivo *	dott. Emilio Cherubini	90	
Sindaco effettivo	dott. Ezio Maria Simonelli	86	2
Sindaco effettivo *	dott. Ettore Maria Tosi	71	1
Sindaco supplente *	dott. Salvatore Rino Messina		
Sindaco supplente	dott. Antonio Ortolani		
Sindaco supplente *	dott. Carlo Radaelli		
Sindaco supplente	dott. Enrico Radice		
Numero riunioni svolte sino al 6 maggio 2006: 21			

NOTE

* L'asterisco indica se il sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

** In questa colonna è indicato il numero degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani.

Tabella 3: altre previsioni del Codice di Autodisciplina

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CDA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) e periodicità dell'informativa?	X		
Il CDA si è riservato l'esame e l'approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CDA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		
Il CDA ha definito apposite procedure per l'esame e l'approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		
Procedure della più recente nomina di Amministratori e Sindaci			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	X		
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Assemblee			
La società ha approvato un Regolamento di assemblea?	X		
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?	X		
Controllo Interno			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?	X		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	X		
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art.9.3 del Codice)	Direzione Internal Auditing		
Investor relations			
La società ha nominato un responsabile investor relations?	X		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax) del responsabile investor relations	Ufficio Investor Relations – P.zza Meda n. 4 20121 Milano – Tel. 02/77002574; 02/77002007; 02/77003758; Fax: 02/77002650-02/77003544		